

## XCIII.

## TORNATA DEL 20 APRILE 1877

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SPANTIGATI.

SOMMARIO. *Petizioni dichiarate d'urgenza. = Congedi. = Comunicazione di un telegramma del presidente della Commissione d'inchiesta sull'elezione del collegio di Albano. = Il deputato Basetti Atanasio giura. = Seguito della discussione generale dello schema di legge forestale — Ragionamenti in sostegno di esso del deputato Griffini Luigi e del ministro per l'agricoltura e commercio — La discussione generale è chiusa — Articolo 1, emendamenti ed aggiunte proposti — Svolgimenti fattine dai deputati Cencelli, Ceresa e Peruzzi — Dichiarazioni personali del ministro per l'agricoltura e commercio in risposta ad alcune osservazioni del deputato Peruzzi — Schiarimenti reciproci di questi e del ministro.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

Il segretario Del Giudice dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Il segretario Morpurgo dà comunicazione del sunto delle ultime petizioni state presentate alla Camera.

1484. Il Consiglio comunale di Roccagiovine, provincia di Roma, rivolge alla Camera un suo voto per l'abolizione dei diritti di corrisposta introdotti dal feudalismo.

1485. Alcuni ingegneri delle provincie napoletane già impiegati governativi e destinati quindi alle provincie, rinnovano le istanze perchè la loro condizione sia resa eguale a quella degli altri impiegati nell'applicazione delle disposizioni riguardanti le pensioni.

1486. Gli scrivani straordinari dell'intendenza di Roma, si rivolgono alla Camera per ottenere di essere mantenuti in servizio collo stipendio che ora fruiscono.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Ranzi sul sunto delle petizioni.

**RANZI.** Pregherei di ammettere l'urgenza sulla petizione 1486.

(L'urgenza è ammessa.)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Omodei ha pure la parola sopra il sunto delle petizioni.

**OMODEI.** Prego la Camera a voler dichiarare di urgenza la petizione 1485, firmata dal signor An-

drea Serio e da altri ingegneri delle provincie napoletane, già impiegati governativi.

(L'urgenza è ammessa.)

**PRESIDENTE.** Domandano congedo, per motivi di famiglia: di 4 giorni, l'onorevole Pandolfi; di 10, l'onorevole Pepe; di 15, l'onorevole Compans; di 2 mesi, l'onorevole Delle Favare.

Se non vi sono opposizioni questi congedi si intendono accordati.

(Sono accordati.)

È giunto alla Presidenza un telegramma del presidente della Commissione d'inchiesta per la elezione del collegio di Albano, il quale annunzia che la Commissione, ricevuta festosamente dai sindaci del collegio, dalle autorità locali e dalla popolazione, ha immediatamente dato principio ai suoi lavori.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA  
DI LEGGE FORESTALE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge forestale.

Do facoltà di parlare all'onorevole Griffini Luigi.  
**GRIFFINI LUIGI.** Faccio osservare che non c'è il ministro.

*Voci.* Sì, sì, c'è!

**PRESIDENTE.** Sì, il ministro vi è.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

**GRIFFINI LUIGI.** Ben conoscendo, o signori, che per manco di eloquenza io non posso aspirare a procacciarmi l'attenzione della Camera, se non quando mi sia dato presentare degli argomenti che meritino l'onore di tutta la sua considerazione e del suo esame, così io mi sarei di buon grado astenuto dal prendere la parola in questa discussione, quantunque m'interessasse altamente, qualora appunto non avessi creduto di potere esporre ai miei onorevoli colleghi delle ragioni di particolare importanza e finqui non peranco da alcuno sviluppate. D'altronde io credo che la materia che noi abbiamo davanti sia di tale gravità, da non potersi dire tempo perduto, l'esaminarla sotto tutti gli aspetti.

Non è certamente uno di quegli argomenti che appassiano le Assemblee; ma se noi vogliamo por mente alle conseguenze gravi che una legge forestale può produrre nel nostro paese, ove vi si accolgano certe teorie, che so essere strenuamente sostenute in quest'aula, ove vogliamo por mente a ciò, io credo riconosceremo l'opportunità d'indugiarsi alquanto a prendere una determinazione.

Dichiaro altamente, signori, che io sono favorevole alla legge, quantunque desideri che venga modificata in conformità dell'emendamento che ho avuto l'onore di presentare alla Camera.

Io sono tanto convinto della necessità che avvii in Italia di fare finalmente una legge forestale applicabile egualmente a tutte le regioni, una legge forestale che tolga di mezzo l'anarchia da tutti lamentata, che mi acconciassi perfino ad accettare il progetto stato presentato dall'onorevole Castagnola, dopo però d'aver esposto alla Camera anche in quella circostanza i miei riflessi, secondo i quali riteneva che anche quel progetto dovesse subire delle profonde modificazioni.

Quel progetto venne respinto con 110 voti contro 96. Del che io rimasi addolorato, ma non feci punto le meraviglie, mentre tali erano gli errori che vi si contenevano, da non potersi con molto fondamento lusingare che la Camera avesse a farvi buon viso. Basti accennare a questo, che, nel mentre si trattava di una legge necessariamente di vincolo (perchè qualora il vincolo non si fosse trovato necessario, non sarebbe stato neanche opportuno di fare una legge forestale, e sarebbe bastato di lasciare la proprietà boschiva sotto l'impero delle leggi generali), il progetto cominciava colla dichiarazione che la proprietà forestale è libera a termini del diritto comune.

Ciò certamente non esprimeva il concetto che informava e doveva informare la legge. Ed è perciò che ne rimasero, a mio credere, indispettiti e i così detti liberisti e coloro che trovavano indispensabile

un vincolo. I liberisti ne rimasero indispettiti perchè, dopo questa dichiarazione che faceva loro sperare di vedere incarnate nella legge le loro idee, trovavano invece i vincoli; quanto, invece, a coloro che desideravano i vincoli, temevano che l'avvertita dichiarazione, messa nell'articolo 1 della legge, potesse per avventura fare sì che i vincoli proposti si dovessero, almeno nei casi dubbi, interpretare restrittivamente.

D'altronde vi era anche quella disposizione che fu oggetto di aspre censure alla Camera, per la quale tutti i boschi da vincolarsi avrebbero dovuto essere descritti in un grande catasto, per la cui formazione sarebbe stato necessario di esaminare, non solo i boschi da vincolarsi, ma tutti i boschi e tutte le terre dello Stato, giacchè non sarebbe stato possibile di determinare quali boschi e quali terre avessero dovuto mantenersi sotto il vincolo forestale, senza questo generale esame.

Invece l'articolo 1 del progetto presentatoci dall'onorevole Maiorana-Calatabiano chiama pane il pane, chiama le cose come devono essere chiamate, e dice appunto che vi deve essere un vincolo forestale, il quale deve colpire le terre e le boscaglie poste in determinate condizioni.

Non è certamente questo tutto quanto, a mio modo di vedere, occorrerebbe, ma è già il più.

Venne combattuto il progetto di legge nella discussione avvenuta fino a quest'ora, sotto vari punti di vista, e tra gli altri sotto quello della linea di demarcazione tra i terreni che devono ritenersi colpiti da vincolo, e quelli che devono ritenersi esenti. Questa linea, secondo il progetto ministeriale, è la linea superiore della zona del castagno: di guisa che, secondo il progetto medesimo, tutti i terreni superiori devono presumersi vincolati, tutti i terreni inferiori devono presumersi liberi, salvo però di dichiarare esenti dal vincolo alcuni dei terreni superiori alla detta zona, come di sottoporre al vincolo alcuni terreni inferiori, ma in tali condizioni da richiedersi il loro mantenimento a bosco od a terreno sodo, per gli scopi che la legge si prefigge.

È stato opposto che la linea della vegetazione del castagno è infelicemente scelta, perchè indeterminatissima, perchè in alcune provincie d'Italia si trova ad una certa altezza, in altre provincie si trova ad una altezza inferiore, perchè al disopra della linea di vegetazione del castagno vi sono molti terreni dissodati e coltivati a cereali, e vi sono perfino interi territori coltivati di tal guisa, che nessuno vorrà certamente sottoporre adesso per intero a vincolo forestale, recando un gravissimo danno finanziario ai loro proprietari.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

Ma, o signori, un criterio bisognava pur metterlo nella legge, per distinguere i boschi vincolati da quelli che non debbono esserlo. Datemi, se potete, un altro criterio migliore di quello della zona del castagno.

Ho veduto un emendamento dell'onorevole Peruzzi, che designa invece una determinata distanza dalle cime dei monti. Se io ho ben compreso, secondo quell'emendamento, dovrebbero ritenersi vincolati tutti i boschi e terreni che si trovano nel primo chilometro inferiore alla sommità delle montagne.

Questa linea mi sembra ancora più inopportuna della linea proposta dall'onorevole ministro; perchè in alcuni luoghi sarà ad una altezza determinata sul livello del mare, in altri luoghi ad altezza ben diversa; e le diversità saranno grandissime, come sono molto diverse le altezze dei nostri monti.

Di più, c'è un altro riflesso da fare. L'onorevole ministro ha preso l'altezza della vegetazione del castagno, perchè generalmente al disopra di quella zona non vi sono terreni coltivati nè a viti, nè a cereali, o ad altri frutti che non sieno boschivi; ed invece tali prodotti si ottengono inferiormente. Ciò non si potrebbe certamente dire della zona affatto arbitraria, che starebbe un chilometro al disotto della cima dei monti.

Escludendosi poi ogni criterio, per distinguere i due spazi vincolati e non vincolati, allora si andrebbe proprio alla necessità di *catasticare* (permettetemi questa barbara parola), di descrivere tutti i boschi del regno e dichiarare in appositi registri quali boschi, in qualunque luogo si trovino, debbono ritenersi vincolati e quali no.

Il temperamento poi del difetto qualunque che per avventura potesse riscontrarsi nella determinazione fatta dall'onorevole ministro, si contiene in questo, che l'applicazione dell'articolo 1 della legge è demandata ai Comitati forestali.

Non trattasi mica di una legge che debba venire addirittura applicata dai magistrati in caso di contravvenzione, ma di una legge che comincia a dare il criterio ai Comitati forestali per fare gli elenchi dei boschi e dei terreni ora vincolati e da svincolarsi e dei terreni ora svincolati e da vincolarsi. Quando poi si dovrà decidere in ciascun caso particolare di contravvenzione, allora i magistrati avranno gli elementi di fatto precisi e chiari in questi elenchi, i quali, come dice la legge, dovranno compilarli, uditi gli interessati, e con tutte quelle garanzie che possono ritenersi convenienti. E, quanto ai Comitati forestali, io li trovo benissimo ideati, perchè essi, applicando la legge col fare quegli elen-

chi che sono prescritti dai primi articoli del progetto, ossia applicando i criteri dell'articolo 1, avranno riguardo alle condizioni peculiari di ciascuna provincia di cui hanno conoscenza, perlocchè saranno associati ai criteri generali che si applicheranno a tutta Italia, quelli speciali che è opportuno di applicare a ciascuna provincia. Di tal guisa si avrebbe il vantaggio di una legge generale, modificata però a seconda dei bisogni delle varie provincie del regno.

Quando noi consideriamo, o signori, che il vincolo posto dalla legge non sarebbe assoluto, perchè anche superiormente alla linea del castagno si possono svincolare i boschi; quando consideriamo che il vincolo consiste unicamente nello impedire di estirpare i boschi, lasciando facoltà di tagliarli in modo che si conservino le radici ed i colletti, dai quali devono venire i nuovi fusti, io non so come sia sorta tutta quella opposizione che già si fece nella Camera, e che ritengo troverà ancora degli echi negli oratori che prenderanno la parola dopo di me.

Non abbiamo forse, o signori, altri casi di servitù legali, certamente molto meno necessarie di quella che sarebbe imposta da questo progetto di legge? Non abbiamo la servitù delle distanze imposte per i piantamenti, la servitù dell'acquedotto coattivo, quella delle strade coattive? Non abbiamo la legge della espropriazione forzata per causa di pubblica utilità? È certo che la servitù legale, ad esempio, delle distanze, ha minore importanza di quella che si imporrebbe con questo progetto di legge, perchè quella servitù tende a tutelare la proprietà privata, ed invece questa tende, secondo le mie convinzioni, a salvare forse tutta intiera l'Italia da un disastro, che non vedremo noi, qualora tutti i boschi fossero estirpati, ma avrebbero grandemente a lamentare i nostri posteri.

Io poi, o signori, oltre di ritenere giusto, opportuno, conveniente il vincolo proposto nel progetto di legge, penso che sia manchevole, che sia insufficiente. Vorrei anzi avere la parola eloquente dell'onorevole Guido Baccelli che ha parlato ieri, per lamentare la mancanza assoluta di ogni prescrizione relativa all'igiene, di ogni criterio che comprenda quei boschi che sono necessari per la conservazione dello stato igienico in determinate località. Ed io, mentre mi associo al mio amico onorevole Baccelli, ringraziandolo di avermi fornito il mezzo di abbreviare il mio discorso, aggiungo che lamento anche la mancanza di ogni prescrizione atta a salvare quei boschi che possono essere efficacissimi nell'ordine meteorologico e climatologico.

Le leggi boschive si sono prefisse quattro scopi:

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

lo scopo della conservazione del legname necessario per le costruzioni navali o di altro genere, e del legname necessario da adoperarsi come combustibile; lo scopo della difesa di determinate località contro l'influenza di fomi pestilenziali o miasmatici; l'altro di prevenire il disordine nel corso delle acque, e le conseguenti perdite e danneggiamenti di parte del territorio nazionale, colle innondazioni che portano la rovina nelle pianure; ed infine l'altro di diminuire la gravità dei fenomeni meteorologici e climatologici. Ma presentemente bisogna limitare il proprio desiderio in fatto di vincoli forestali, ed è per questo che io, quantunque a malincuore, rinunciò a chiedere che il vincolo sia esteso anche a quei boschi che possono occorrere per fornire il legname necessario per le costruzioni, e come combustibile.

Non intendo però di dichiarare di essere tranquillo su questo argomento, ed anzi temo che la teoria di Malthus abbia un giorno a diventare una realtà, non per difetto di cibo, ma per difetto di combustibile.

Un burlone di fisico ha detto che quando ci mancherà la legna da ardere, abbrucieremo l'acqua, alludendo alla circostanza che questa è composta di ossigeno e di idrogeno, cioè a dire del comburente, e di un potentissimo combustibile qual è l'idrogeno; ma ha voluto scherzare, essendo enorme il valore che bisognerebbe applicare e distruggere per separare l'acqua in guisa da averne distinti il comburente ed il combustibile.

Relativamente poi ai fomi miasmatici, avendo parlato, come dissi, con tanta eloquenza l'onorevole Baccelli, io passo oltre e vengo subito al terzo scopo che si propongono le leggi forestali, non senza però accennare ad un fatto che si verifica in molti casi anche nelle provincie dell'alta Italia, giacchè l'onorevole Baccelli ha parlato soltanto dei fomi miasmatici che esistono nelle vicinanze di Roma, o tra Roma ed il mare, fomi consistenti in special modo nelle paludi d'acqua salsa mista all'acqua dolce, essendo appunto questa commistione, come i fisici ci insegnano, che produce i miasmi più pestilenziali.

Io invece accennerò ai filari d'alberi che si sogliono piantare specialmente in alcune provincie dell'alta Italia per difendere case e ville dalle emanazioni che provengono dalle risaie. Tutti sanno come in quei paesi la coltivazione del riso sia molto estesa e come ne derivi o ne possa derivare un grave danno alla salute degli abitanti. Or bene, s'è toccato con mano che bastano alle volte due filari d'alberi interposti fra le case ed il terreno coltivato a riso per difendere le prime da quella moria o da quelle febbri che altrimenti vi si manifesterebbero.

Quanto al terzo scopo che è quello di regolare il corso delle acque e d'impedire lo straripamento dei fiumi, e la rovina d'una parte del suolo nazionale, è tanto estesa la relazione dell'onorevole ministro; ed abbiamo in quel documento tanto cumulo di notizie e di fatti, che posso astenermi dal diffondermi. Dirò solo che è completo l'accordo di tutti i fisici e di tutti gli uomini versati nella ora discorsa materia; nell'escludere qualunque dubbio intorno all'importanza delle foreste e delle terre sode, a fine d'impedire i danni della rapida discesa delle acque dai monti, fra i quali, il più terribile, è quello delle innondazioni.

A questo riguardo mi permetto però di leggervi due linee di una lettera, in data del 4 novembre 1872, del direttore dell'Osservatorio astronomico di Genova. Egli dice che « la stessa massa di fluido, la quale, caduta, per esempio, in sei ore fertilizza una provincia, rovesciandosi in un'ora sola basta a desolarla ed a convertirla in una palude, giacchè le devastazioni dell'acqua dipendono meno dalla sua quantità assoluta che dal tempo impiegato nello scaricarsi. » Questo ci mostra l'inutilità di tutti gli argomenti che si mettono innanzi per stabilire che i boschi non diminuiscono, nè aumentano la massa di acqua che cade in un anno in una data località. Sia pure che i boschi non influiscano sopra la massa d'acqua che piove in un'annata, ma hanno influenza indubbiamente sul corso dell'acqua medesima, rallentandone la discesa dai monti, ed è la sua rapidità che produce quei danni che si vogliono scongiurare per mezzo della legge forestale.

Ma, signori, una certa scuola che io rispetto altamente, senza poterne però dividere l'opinione, mi consiglia di aggiungere qualche breve considerazione e qualche autorità a ciò che con tanta erudizione è stato detto dall'onorevole ministro d'agricoltura nella sua relazione. S'inneggia da questa scuola alla libertà; si vuole applicarla dappertutto, e quindi anche ai boschi, alla silvicoltura, ma non si riflette che qui, ben lungi dall'essere in un campo economico, siamo in un campo fisico; e che la sua natura si ribella all'applicazione delle teorie intorno alla libertà. Qui si tratta di sapere se i boschi sono giovevoli o nocivi, ed una volta accertato che, non solo sono giovevoli, ma necessari, certamente bisogna sacrificare la libertà ed imporre al proprietario del bosco l'obbligo di conservarlo. Forse che, o signori, la libertà è il fine che noi dobbiamo raggiungere? Il fine è il perfezionamento dell'uomo, la sua maggiore felicità, la grandezza della nazione. Io pure amo la libertà quant'altri mai, perchè la reputo un mezzo efficacissimo per raggiungere quel fine che dobbiamo proporci. Ma se in qualche caso

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

il mezzo è disadatto, non so perchè dobbiamo sacrificargli il fine. Volendolo fare, si imiterebbero quei giureconsulti i quali esclamano: *pereat mundus, dummodo fiat justitia*, e si direbbe invece: *pereat mundus, dummodo fiat libertas*.

Per non usare però un linguaggio mio proprio; energico quale si conviene nel combattere questa scuola, io, se me lo permettete, adopererò le parole di un autore riputatissimo, quale si è il Mengotti, che così si esprime:

« Io voglio, dice un fatuo, incendiare la mia casa, la ebbi in retaggio dai miei maggiori, e nessuno me ne può contrastare la proprietà. Se da ciò per avventura ne segue danno ai miei vicini, se la città va in cenere, io non ho intenzione che questo male avvenga, io non fo che usare del sacro diritto di potere liberamente disporre di ciò che è mio. »

« Chi può impedirmi, dice un lebbroso, o un appestato, o un idrofobo, che io possa girare sulle piazze e per le strade a mio talento e in mezzo ai miei concittadini? Quale violenza intollerabile, quale ingiustizia non è questa di tenermi chiuso e separato dagli altri? »

E qui il Mengotti va avanti ad addurre altri simili esempi, e poi conchiude;

« Non è diverso il caso di chi guidato da malinteso interesse o da scongiurato pensiero, si pone a sradicare le selve, ed a dissodare il terreno sulle ripide coste dei monti. »

« Codesta incauta operazione, porta seco inevitabilmente la propria ruina, e quella insieme dei proprietari della pendice e dei sottoposti piani. »

Io non mi dilungherò a leggervi altre linee di questo autore, ed anzi cercherò di avvicinarmi alla fine del mio discorso.

**PRESIDENTE.** Ha finito onorevole Griffini?

**GRIFFINI LUIGI.** No, no. Dissi che son prossimo alla fine.

Mi resta da aggiungere alcune altre necessarie considerazioni.

A conforto delle idee da me sviluppate, potrei addurre cento fatti, ma per risparmiare il tempo della Camera passo oltre.

Mi limito soltanto a ricordare i seguenti autori che autorevolmente le propugnano: Humboldt, Gay-Lussac, Surell, *Etudes sur les torrents des Alpes*, Blanqui, *Du déboisement*, il celebre Marsh, *L'uomo e la natura*, il Boussingault, il Buffon, il nostro Filiasi Jacopo, il nostro Stoppani, che parla in speciale modo della Lombardia, l'avvocato Parenti che tratta dell'Emilia, l'ingegnere Tenore che parla degli Abruzzi. Precisamente l'opera del Tenore sulla azione chimica e meccanica dell'acqua nel secondo Abruzzo Ulteriore contiene una tragica pittura della

distruzione del borgo di Antrodoco, fatta dal torrente Velino, ingrossato dopo un temporale avvenuto nella notte dal 4 al 5 settembre 1872. Questa gravissima disgrazia avvenne appunto per essere stati abbattuti i boschi sui vicini monti.

Citerò ancora il Lombardini, maestro sommo in fatto di idraulica, il Paleocapa, il Berti-Pichat ed i molteplici scritti pubblicati nel Bollettino del Club alpino italiano, ed ommettendo un interminabile elenco di altri scrittori, mi piace soggiungere che anche nella Toscana, dove fiorisce in speciale modo quella scuola alla quale io feci allusione, anche nella Toscana, dove vige il *Motuproprio* Leopoldino del 1780, che toglie pressochè ogni vincolo forestale, si accolsero da insigni scrittori le idee che io ho svolto.

L'onorevole senatore De' Gori, per esempio, nel Senato e fuori descrisse e deplorò i danni che derivarono e derivano dal *Motuproprio* Leopoldino.

Nel medesimo senso scrissero il Boccardo e il Viviani, il quale ultimo, parlando dell'Arno, fra le altre cose dice:

« Le piogge cadenti sopra quei monti spogliati di legname, coltivati e smossi, non trovando più il ritegno della macchia e del bosco, vi scendono precipitose e si accompagnano colla materia di terra, sasso e ghiaia e la coadunano furiosamente nel fiume. »

Ma non fa bisogno di queste testimonianze degli scrittori toscani per convincersi dei danni che anche in quella regione derivarono dal disboscamento; basta guardare ai torrenti, ai torrentelli e a tutti i corsi d'acqua che vi esistono, i quali scorrono in rialzo, fra argini più o meno alti, mantenuti e continuamente rinforzati con ragguardevole spesa, perchè gli alvei si sono elevati, a motivo delle terre trasportatevi dalle acque precipitosamente discese, attraversando terreni che prima erano boschivi, e che poscia vennero dissodati; basta pensare alla città di Pisa, che recentemente ha dovuto alzare, con grandissima spesa, i muraglioni che contengono l'Arno. Quei muraglioni avevano bastato per secoli, sono diventati insufficienti adesso, e perchè? Perchè le condizioni idrauliche di quella regione si aggravarono sempre più.

Sono all'ultima parte, che è quella relativa agli effetti meteorologici e climatologici.

Vi fu un tempo, non remoto, o signori, nel quale da nessuno si revocavano in dubbio i benefici effetti prodotti dai boschi nell'ordine meteorologico e climatologico. Allora si credeva che i boschi fossero utilissimi per conservare la regolarità delle stagioni, per impedire gli eccessivi calori e gli eccessivi freddi, ed in special modo i passaggi rapidi dal

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

freddo al caldo e viceversa. Si credeva allora che i boschi producessero una umidità giovevole alla vegetazione ed anche agli uomini, giovevole specialmente nei paesi meridionali, come nelle provincie napoletane e siciliane, che, con facilità, ove sieno private dei boschi, si rendono aduste, la cui terre si cristallizzano sotto la sferza del sole, minacciando di diventare a poco a poco simili a quelle dell'Arabia Petrea, che presentemente non è abitabile, e nella quale non piove più, appunto perchè più non vi esistono boschi. Si credeva generalmente che i boschi, impedendo una eccessiva irradiazione del calorico dalla terra agli spazi celesti, potessero diminuire le brinate tanto dannose all'agricoltura in certi paesi.

È notorio come si producono le brine. In una fredda mattina di primavera, non essendovi alcuna nube, il calorico della terra si sprigiona e s'irradia agli spazi celesti. Le foglioline, le gemme appena sbucciate si raffreddano immensamente; l'aria che le lambe trovandosi a contatto con quei corpi freddi, si satura di vapori e ve li depone sotto forma di acqua; il freddo si fa più intenso, l'acqua si cambia in ghiaccio. Sorge il sole e va a percuotere su quella miriade di cristallizzazioni che vennero formate sulle foglie e sulle gemme dal ghiaccio; quelle cristallizzazioni funzionano come tanti specchi ustorii, raccolgono e concentrano i raggi del sole, le foglie e le gemme si abbruciano ed in brevi momenti torna l'inverno sulle piante colpite da questo fenomeno. Esse possono rinverdire dopo un certo tratto di tempo, ma i rudimenti dei frutti sono spariti; per quell'anno il raccolto è perduto.

Si crede (si credeva cioè, perchè adesso il pironismo ha sparso il dubbio sopra di ciò), si credeva dunque che i boschi, che le piante, coprendo parzialmente il suolo, impeissero questa eccessiva irradiazione e conseguentemente impedissero le forti brine.

Era poi persuasione generale che i boschi giovassero come grandi scaricatori dell'elettricità, e ne impedissero quindi la condensazione in tale massa da produrre quelle terribili grandini che ora tanto frequentemente distruggono i frutti della campagna, e che costrinsero le società d'assicurazione a pretendere fino il 25 per cento di premio per assicurare le uve, cioè a dire un premio che equivale alla perdita di un intero raccolto ogni quattro anni. E sembrava indiscutibile questa efficacia dei boschi nell'ordine meteorologico, perchè i corpi a forme acuminate agiscono come tanti scaricatori di elettricità, e gli alberi hanno appunto una tale forma e d'altronde le piante conifere che vegetano

sui monti sono provvedute di miriadi di foglioline acute, le quali sono altrettanti scaricatori.

Ora, come dissi, si è revocata in dubbio la verità di queste affermazioni con tanta asseveranza emesse da un coro di scienziati, e dal dubbio si è dedotta la opportunità di non tener conto delle loro teorie, e di lasciare sradicare i boschi che potrebbero essere influenti nell'ordine meteorologico. Io mi auguro l'eloquenza dell'onorevole Baccelli, per parlare come esso parlò di quel punto d'interrogazione che mise l'onorevole ministro nella sua relazione. Io invece, rasentando un po' più la terra, faccio un riflesso, e dico: il dubbio doveva condurre logicamente a permettere l'estirpamento dei boschi? O non doveva piuttosto condurre ad una conseguenza contraria?

Mi par chiaro che, solo quando i dubbi venissero risolti nel senso di essere provata l'inutilità dei boschi, converrebbe di permetterne lo estirpamento. Sarebbe diverso il caso quando si trattasse di un male che potesse essere in breve tempo riparato.

Per esempio, si fa una legge che permette la risicoltura dove antecedentemente era vietata. Si prova col fatto che questa coltivazione è tremendamente nociva alle popolazioni. Appena è scoperto il male si cerca il rimedio, ed il rimedio è pronto; basta cambiare la legge, vietando ancora la risicoltura. Ma quando voi avete estirpati i boschi, in alcuni luoghi non potrete rimetterli che forse in un secolo, in moltissimi altri non potrete rimetterli più. E questo accadrà su tutte le cime, su tutte le pendici dei monti; perchè smossa quella poca terra che era tenuta ferma dalle radici delle piante, viene travolta dalle acque, resta la nuda roccia, e nessuno in eterno vi porterà la terra necessaria per farvi vegetare degli alberi.

Dunque io credo che, se esistesse il dubbio, dovrebbe indurci a mantenere il vincolo forestale almeno finchè venga risolto.

Ma quale peso si può dare a tale dubbio, a fronte degli insegnamenti di Brognard, di Malte-Brun, di Malaguti e del sommo Humboldt, i quali sostengono l'influenza assoluta dei boschi anche nell'ordine climatologico e meteorologico? Ed i fatti meglio constatati non parlano nel medesimo senso?

Ieri l'oratore che mi ha preceduto, l'onorevole Baccelli, vi citò l'esempio dell'isola di Sant'Elena, la quale era abitata, e godeva un'aria sana quando era coperta di boschi, e sradicati questi, diventò inabitabile. Ora io soggiungo che, rimboschita ancora, l'isola di Sant'Elena si ripopolò nuovamente, e la sua aria è ridivenuta sanissima. Dove volete trovare un esempio più luminoso di questo? Abbiamo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

tre stadi; abbiamo prima l'isola boschiva, con aria sana, abitabile ed abitata; abbiamo poi l'isola spogliata dei boschi resa inabitabile; in fine restituiti i boschi, l'isola ridiventa abitabile e sana come prima.

Ma sonvi inoltre esempi più vicini. La Sologna si rese sterile dopo l'estirpamento dei boschi; la valle del Rodano è percossa ora aspramente dal vento così detto mistrale, con danno grave di quelle popolazioni, perchè vi furono abbattute le selve; il clima di Verona si è fatto più rigido e più instabile dopo l'estirpamento dei boschi sul monte Baldo.

Ed i fisici ed i viaggiatori c'insegnano che, se l'Australia ha un'aria tanto sana, malgrado sia disabitata quasi per intero, e sia in parte coperta da acquitrini e da paludi, ciò è dovuto alle grandi boscaglie di eucalipti di cui è ricca, le quali poi, oltre ad agire come tutte le altre boscaglie, hanno una attitudine speciale di purgare l'aria, il che è noto da tempo, e venne maggiormente divulgato dal nostro ministro di agricoltura, cercando di diffondere la coltivazione dell'*eucalyptus globulus*.

Valutate l'importanza del dubbio da ciò che io vi esposi, e valutatela anche alla stregua delle seguenti citazioni di autori, colle quali, domandando venia se vi ho intrattenuto troppo lungamente, metterò fine al mio dire.

L'influenza climatologica e meteorologica dei boschi è ammessa dal Becquerel padre, il quale dice che « si migliora il clima di un paese rimboscando le montagne. » E fra le altre cose, Becquerel cita il caso del paese di Canaan, che nella Sacra Scrittura è descritto come la più fertile terra del mondo, e che presentemente è fra le più sterili. E la causa della sua sterilità fu l'estirpamento dei boschi, giacchè, come ci dice il Becquerel, « il paese di Canaan manca d'acqua e di vegetazione perchè privato delle foreste. »

Maury afferma « esercitare le foreste sulla condizione climatologica di un paese una decisa influenza, ed essere la loro scomparsa sempre stata accompagnata da cambiamenti meteorologici, da siccità più grandi o più frequenti, da piogge più abbondanti in massa, ma più inegualmente ripartite nel decorso dell'anno. » Ed inoltre accenna all'azione elettrica degli alberi.

Vediamo gli autori italiani: il dottore Pietro Caimi sull'argomento della elettricità si esprime così: « Allorchè le catene delle Alpi e degli Appennini non erano spogliate della loro magnifica corona di selve, le gragnuole maggenghe, che formano la desolazione delle fertili campagne lombarde, erano assai meno frequenti; ma, dopo lo smantel-

lamento generale dei boschi, le tempeste vennero a desolare anche quei paesi di montagna, i cui vegliardi appena le conoscevano. »

PRESIDENTE. Badi onorevole Griffini (*Rumori*) che il regolamento non permette le letture che per un quarto d'ora. (*Si ride*)

GRIFFINI L. Come dice?

PRESIDENTE. (*Sorridendo*) Mi permetteva di parlarla a tenere conto che il regolamento non permette le letture oltre un quarto d'ora. (*ilarità*)

GRIFFINI L. Ma io, onorevole presidente, fedele al mio sistema, non leggo il mio discorso. Non faccio che leggere le citazioni.

PRESIDENTE. Ma mi pareva che anche questa lettura fosse un po' prolungata. Ad ogni modo continui.

GRIFFINI L. Ripeto che mi limito a leggere le citazioni di autori, e se le leggo è per due motivi: in primo luogo, perchè confesso che mi tornerebbe difficile di mandare a memoria dei lunghi squarci, e crederei improba fatica il farlo, e secondariamente perchè mi pare di imprimere maggiore autorità alle citazioni di autori, leggendole, di quello che riferendole a memoria, perchè di tal guisa io offro una prova della scrupolosa precisione di quanto affermo.

PRESIDENTE. Ella ha ragione: per ora il regolamento non contempla il caso; vada avanti, ma con discrezione in queste letture di autori. (*Si ride*)

GRIFFINI LUIGI. Anche il Marsh narra di casi in cui si sono verificati i fenomeni esposti dal Caimi. Il nostro Berti-Pichat autorevolissimamente dichiara (e qui leggo) « essere indubitato che in generale, massime nelle parti montanine e colligiane, i boschi sono di sovente barriera a venti subitanei e violenti, sono di scarico dell'elettricità, ostacolo alla formazione della grandine, favoriscono la formazione di piogge regolari e conservano le sorgenti. » Infine il geologo conte Giuseppe Scarabelli nota (e questo è forse il punto più controverso) che « il cadere dei fulmini è molto più frequente oggidì che in addietro, dopo il taglio delle piante sulle vette, e più numerosi sono i casi di morte delle persone e dei bestiami che ne restano colpiti. »

Tralascio altre citazioni che potrei fare in sostegno delle teorie che ho avuto la pazienza... (*ilarità*) che avete la pazienza... Non sono malcontento che un *lapsus linguae* sfuggitomi abbia destata l'ilarità, poichè so che l'ilarità è un ausiliario potentissimo agli oratori per farsi ascoltare. (*ilarità prolungata*)

Potrei parlarvi a lungo anche delle leggi che disciplinano la silvicoltura in altri paesi. Vi dirò solo che tutte le legislazioni d'Europa, meno quelle

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

della Sassonia e dell'Inghilterra, tutte ammettono il vincolo forestale, e l'ammettono in una misura di gran lunga maggiore di quella che sarebbe stabilita con questo progetto di legge.

Ma circa alla Sassonia, è un paese alquanto nordico, che non ha bisogno certamente di molte boschiglie, per avere sufficiente frescura ed umidità. La principale ragione però, per la quale la Sassonia non si impose vincoli forestali, si è perchè lo Stato possiede molti boschi, e spende somme ingenti per comperarne altri.

Siamo noi in condizione di imitare la Sassonia? Siamo noi in condizione di non imporre il vincolo, supplendo col comperare i boschi?

Quanto all'Inghilterra, colà vi sono i grandi boschi e parchi dei lords, i quali provvedono esuberantemente ai limitati bisogni forestali del paese, senz'uopo di vincoli.

Nella Svizzera invece, vi erano bensì dei Cantoni che, non armonizzando cogli altri, avrebbero lasciato una certa libertà; ma intervennero il potere federale e l'opinione pubblica, e presentemente tutti i Cantoni posseggono leggi forestali rigorose.

Non vi parlo della Russia, dove i boschi sono nientemeno che sottoposti alla giurisdizione di generali dell'esercito, perchè con maggior rigore ne sia imposta la conservazione. Noi non dobbiamo certamente prendere gli esempi da così lontano, ma possiamo prenderli a mezza strada, e precisamente in Germania.

La Germania ha studiata la scienza dei boschi, come studia tutte le scienze, ed ha le leggi forestali più rigorose che esistano in Europa.

L'Austria, dietro i lamenti degli abitatori delle vicinanze del Carso, che si vedevano danneggiati per lo avvenuto estirpamento dei boschi su quella giogaia, ha cercato di provvedere.

Finalmente, in Francia si fece uno studio recente sulla superficie di tutto lo Stato per approfondire questa questione, ed i suoi risultati si vedono in quella grandiosa opera che si chiama *l'Enquête agricole*. Or bene, tutti coloro che deposero intorno all'argomento della silvicoltura, si chiarirono unanimi nel chiedere al Governo la conservazione e la stretta applicazione delle vigenti leggi rigorose. E gli scrittori francesi che trattano questa materia, permettetemi la parola, con quello *chauvinisme* che addimostrano parlando delle cose nostre, non solo ci criticano, ma ci compiangono e per poco non ci mettono in ridicolo, perchè non ci curiamo dei boschi. E dal momento che mi è sfuggita dal labbro una frase un po' viva, mi trovo nella necessità di giustificarla almeno con una citazione.

Sentite che cosa dice Jules Clavé nell'accreditata sua opera *L'Économie forestière*:

« L'Espagne et l'Italie, où l'incurie des Gouvernements a laissé déboiser le sol, n'ont rien à nous apprendre, si non que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, et que les forêts disparaissent partout où la loi ne les protège pas contre les déprédations des populations. »

Noi, o signori, abbiamo fatta l'Italia politicamente, con grandi sacrifici di sangue e di danaro; guardiamoci dal disfarla con una pessima legge forestale, dal rovinarla a danno dei nostri nipoti; guardiamoci dal ridurre questo bel paese come quelle grandi steppe dell'Asia, dove sorgevano Babilonia ed altre città famose pel loro fasto e per la loro ricchezza, e dove presentemente non si può più vivere per una causa sola, per la mancanza di boschi. (*Bravo! Benissimo!*)

**PRESIDENTE.** Essendo presente l'onorevole Atanasio Basetti, lo invito a giurare.

(Il deputato Basetti dà il giuramento.)

La parola spetta all'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**MAIORANA-CALATABIANO, ministro per l'agricoltura e commercio.** Due volte ebbi ad impegnarmi al cospetto della Camera di affrettare la presentazione del progetto di legge forestale, e, prima ancora che mi fossi impegnato, erami reso ragione della necessità di siffatta presentazione.

I conati dei miei predecessori, i lavori della Camera dei deputati per più Legislature e del Senato, le generali doglianze per la varietà, inefficacia ed esorbitanza delle leggi esistenti, il bisogno reale ed in parte esagerato, che generalmente si è sentito, di farla finita con tanta varietà di leggi e col difetto di osservanza di esse, il dovere, di carattere nazionale, di unificare anche quella parte di legislazione, erano stimoli impellentissimi perchè non si differisse più oltre la presentazione del progetto di legge forestale.

L'opinione pubblica incalzava e pubblica amministrazione e Parlamento in tutti i modi; le rappresentanze, principalmente agricole, facevano istanze continue. Però lo spettacolo che si era visto dell'aborto in che andarono a finire molti progetti, la diversità grandissima delle opinioni, gli estremi anzi incompatibili fra loro, che sostenevansi da coloro i quali trovavano di dovere abbandonare tutto al governo della natura, rispetto agli altri che tutto si attendevano dalla legge, anzi dallo Stato, tutto ciò si presentava come un grandissimo ostacolo. E malgrado che non obliassi la grande connessione dell'amministrazione forestale con tutti gli altri rami del Ministero dell'agricoltura e del com-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

mercio, e tenessi presente pure la grande connessione dell'ordine economico coll'ordine morale e con quello giuridico, malgrado ciò, io trovava veramente difficile l'opera dell'unificazione della legge senza offendere qualcuno degli interessi affini, chè non si trattava di astratta teoria, ma di contingenza, e di applicazione di principii in un campo assai diverso, nelle sue diverse parti.

Ecco la ragione per cui io non potei acconciarmi all'accettazione di alcuni dei progetti abbastanza bene elaborati dai miei predecessori. Ecco perchè non mi acconciavi all'idea di apportare all'ultimo una qualche modificazione. Ecco perchè invece, io pensai che un progetto il quale fosse venuto dall'attuale amministrazione, oltrechè avrebbe dovuto mirare all'armonia dei principii alla quale essa intende e deve informare tutti i suoi atti, avrebbe dovuto far pesare tutta quanta la responsabilità sull'amministrazione medesima.

Per questo io non volli risparmiare cure ed accorgimenti prima di deliberare l'ultima formola della legge a voi presentata. Chè mi feci aiutare, e nell'ordinamento e negli studi, di tutti i materiali relativi alla legge stessa, esistenti in gran copia nel Ministero; e non mi limitai a ciò, ma pure, senza pompa di regi decreti, o di semplici decreti ministeriali, nella stagione delle ferie parlamentari invitai a riunirsi qui in Roma, al Ministero di agricoltura, molti uomini illuminati nelle cose politico-amministrative, e alcuni anche di speciale competenza nella materia silvana; nè guardai a colore ed a regione; nè a simpatie od amicizie personali; anzi mirai piuttosto alla possibile divergenza d'opinioni con me, che alla soverchia armonia. Di molti personaggi ebbi il dispiacere di non potere avere l'aiuto, o per assenza, o perchè taluno di loro volle rammentarsi del colore a cui apparteneva la persona del ministro; ma parecchi, anche dell'altra parte della Camera e dell'altro ramo del Parlamento, mi onorarono o venendo e prendendo parte alla discussione dei quesiti da me proposti, o scrivendo il loro avviso intorno a questi.

Il progetto di legge in conseguenza, del quale assumo tutta intera la responsabilità, è il risultamento di uno studio da me iniziato, ma compiuto col concorso della pubblica amministrazione, tenendo presenti gli studi importantissimi dei miei antecessori, tenendo presenti gli atti e le discussioni delle due Camere del Parlamento; arricchito ancora dalle osservazioni, dalle critiche, e dalle adesioni di quell'accolta di egregi personaggi che poterono raccogliersi qui in Roma, o che mi vollero aiutare pur di lontano coi loro consigli.

Nella materia della legge che discutiamo, anche

prima che io me ne occupassi, vedeva una parte che era fuori questione, e però su quella non sollevai alcun dubbio. Se doveva farsi una legge italiana per le foreste, non avrei potuto mai accogliere il concetto di proporre tante leggi quante sono le regioni d'Italia; doveva invece trattarsi d'unificazione di leggi. Di più, la legge forestale avrebbe dovuto tenersi nell'indispensabile armonia con gli altri rami della pubblica amministrazione, e non soltanto nelle dipendenze del Ministero d'agricoltura e commercio, ma ben pure degli altri Ministeri. Dal riguardo dell'obbietto, la legge forestale avrebbe dovuto coordinarsi con tutte le leggi sugli interessi economici; e però avrebbe dovuto essere informata ai principii di libertà, al rispetto più assoluto della proprietà individuale, e al rispetto delle ragioni che sono veri diritti della sociale convivenza. Questa parte della legge per me era fuori discussione. Si sarebbe dovuto indagare il modo pratico secondo cui attuare quel concetto: poteva discutersi l'estensione ed il limite della legge positiva; ma i principii dovevano precedere e accompagnare lo svolgimento di tutte le parti della legge; dovevano trovarsi in ogni modalità di essa; dovevano restare anche superstiti alla totale sua applicazione.

Nelle conferenze che ebbero luogo al Ministero, intorno agli accennati principii, non sollevai alcuna questione, perchè della loro esatta osservanza io personalmente intendeva assumere intera ed assoluta la responsabilità.

Le quistioni di applicazione sottoposte allo studio furono molteplici.

È poi necessario di venire ad una legge di carattere speciale forestale? Non possiamo noi confidare questa materia importante degli interessi economici del paese, al diritto comune? Affermando alcuni concetti, alcuni limiti, non possiamo affidare alla giustizia ordinaria il governo delle sanzioni di carattere forestale? Se io non mi fossi trovato ministro, e se non fossi stato quasi vinto dall'eloquenza e dalla forza di fatti multiformi prodottisi in Italia; se avessi potuto non rispettare, come ogni uomo politico deve rispettare, la pubblica opinione; se fossi stato sicuro che opera somigliante di diritto comune si fosse potuta presentare, nello stato attuale delle nostre istituzioni e soprattutto della nostra legislazione, e facile e felice: io non vi dissimulo che mi sarei messo in grado di abbandonare ogni proposito di legge particolare per le foreste. Ma appena quest'idea è venuta al mio pensiero, io ho dovuto respingerla. E credo che fra tutte le egregie persone, delle quali volli circondarmi, non ve nesia stata una sola la quale abbia voluto confortarmi a non immolare quel mio concetto.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

Allora si andò innanzi accettando il principio che la legge forestale deve essere materia in buona parte della pubblica amministrazione, e soprattutto deve essere legge *sui generis*, in armonia con tutta la legislazione civile e penale, e più che ogni altro delle nostre istituzioni.

Ma una legge forestale è pur sempre, si penserà, una legge di eccezione; siete padroni, ci si dirà, di prestabilire dei concetti teorici, credendo d'imporci il coordinamento del grande diritto ed interesse della libertà e della proprietà, coi diritti e gl'interessi della convivenza. Osservateli nel fatto; e vi persuaderete che non reggono alla prova.

E non vi avvedete, si soggiugneva, che voi stessi vi trovate imbarazzati a denominare la legge, e siete costretti a chiamarla ora legge di servitù, ora legge di vincoli e fino di smembramenti di proprietà? E noi rispondiamo che la questione dei nomi vuolsi per ora mettere da parte: non era cosa prudente il tentare d'innovare i nomi: ma il concetto però vuol essere completamente rispettato.

Ed in vero i principii che mi guidarono nella proposta di legge non furono che due: l'armonia del diritto, o, se vi piace, dell'interesse privato, col diritto e coll'interesse pubblico. Notate che fo precedere la parola *diritto* a quella d'interesse, appunto perchè per me non è vero interesse privato, nè vero interesse pubblico se l'uno e l'altro non sono ad un tempo giuridici. Non è possibile quell'armonia di diritto ed interessi senza l'intero, il pieno rispetto della proprietà. Ma, se, per tornaconto di vicini e di lontani, si manomette la proprietà, non dirò in tutte le sue funzioni del possesso, del godimento, delle trasformazioni o dell'industria (come la chiama il Romagnosi, citato molto a proposito dall'onorevole Napodano), e della disponibilità; ma se in una sola di queste funzioni, in quella della trasformazione, si vuole imporre un vincolo; se questo vincolo, se questa mutilazione del concetto della proprietà si vuole apportare per giovamento indiscutibile di vicini e di lontani, indubbiamente il principio stesso della proprietà ne sarà manomesso, e con esso è necessariamente offeso il principio della libertà, e scalzata la base della responsabilità individuale, e pregiudicata gravemente la legge dell'armonia degli interessi e delle relazioni sociali.

Dunque non si può istituire un confronto d'interessi per determinare l'indole e la misura dei diritti privati e delle competenze della convivenza: l'interesse del più non deve costituire un diritto di più rispetto all'interesse del meno, che deve costituire un diritto di meno. Somigliante sistema avrebbe il suo complemento nell'altro che troverebbe pel de-

bole, per l'impotente, il titolo alle soddisfazioni, nelle sue esigenze, nei bisogni, non già nel lavoro e nei possessi propri.

La proprietà però non è quel potere indefinito, illimitato, il quale nel fatto del possesso, in quello del godimento, nell'altro della trasformazione, o della disponibilità, abbia o possa eccedere talmente da implicare il fatto o la possibilità dell'ingiusto nocimento alla proprietà altrui. Quando le funzioni, nelle quali questo diritto massimo della proprietà privata, e perciò libera, perpetua ed esclusiva, viene a risolversi, trasmodano di guisa da invadere le funzioni della proprietà altrui, allora quelle funzioni cessano di essere una legittima proprietà; e la libertà, che è mezzo del loro esercizio, diviene un non senso, diviene un abuso, e si può tradurre in istrumento di attentato.

Ora il limite alle ragioni, al diritto della proprietà, determinato dalle eguali ragioni, dagli eguali diritti altrui e della convivenza, è limite del tutto naturale e legittimo; e se lo riconosce e determina la legge positiva, non apporta una servitù o un vincolo nel senso d'una diminuzione della proprietà: questa, nella parte vera, indiscutibile, rimane interamente inviolata.

Dopo ciò, è facile rintracciare i fattori della legge forestale: l'interesse pubblico reclama un limite (chiamiamolo *limite*, è la parola, a giudizio mio, non impropria), una determinazione di confini a godimento, di confini a diritto dell'industria, o alla trasformazione della proprietà reale, e nel caso nostro, alla proprietà terriera, anzi alla proprietà silvana.

Reclama un limite: ma in nome di qual principio reclama questo limite? Perchè, a lato del *jus utendi*, non vi ha da essere, come in tutte le maniere della proprietà, il *jus abutendi*, che è la conseguenza naturale del dominio assoluto illimitato?

Si ha la proprietà di un bosco. Ma anche di esso il proprietario può abbandonare il godimento; può fare sì che non se ne abbia alcun frutto; può colla sua inerzia rendere sterile la proprietà: ma tanto abbandono, tanta facoltà di pregiudicare volontariamente i propri interessi, incontra un limite insormontabile, quello cioè che il fatto, sia positivo o negativo, del proprietario, non si risolva in un ingiusto nocimento altrui.

Ebbene, quando si domanda la limitazione sul modo di trasformare la proprietà boschiva, quando s'impone il divieto di dissodamento di alcune terre, che cosa si fa? Si provvede affinchè la potestà illimitata della trasformazione non si risolva in un danno contro la proprietà altrui, contro gli interessi pubblici.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

Ma è egli possibile cotesto danno? I forestofili vi dicono, non solo è possibile, ma è certo; e però invocano protezione per la produzione delle legna da ardere e del legname di costruzione; dalle foreste, tenute in piedi per prescrizione di legge, attendono i migliori effetti meteorologici, climatologici, igienici, di difesa dei proprietari circostanti e più dei sottostanti, di difesa dalle inondazioni, il regolamento del corso delle acque.

Per queste ragioni i boscofili non si sono limitati ad invocare il diritto e l'intervento dello Stato per impedire che si usi della proprietà delle selve in modo da impedire il disordine del corso delle acque, e conservare in buone condizioni il territorio del paese, ma han pure preteso che fosse provveduto a tanti altri scopi di troppo contestabile comune utilità, i quali, del resto, e in nome del ben inteso interesse pubblico, di cui è somma parte il rispetto alla proprietà e alla libertà private, e in nome della giustizia, non possono essere materia di artifici legislativi e di ingerenze.

Con ciò non neghiamo la possibilità e in alcuni casi la realtà del rapporto utile, come in alcuni casi avvi il rapporto nocivo in senso economico, meteorologico ed igienico.

Ma se si trattasse di fare una legge in base ad un fenomeno di carattere fisico; se noi potessimo fare astrazione del principio di proprietà e del principio di libertà, la conseguenza sarebbe bell'e trovata, e si potrebbe intervenire nella totalità delle funzioni della proprietà, perchè non ve n'è una sola la quale non possa implicare, esercitandola d'uno o d'altro modo, in più o meno larga misura, un pregiudizio qualsiasi al vicino ed al lontano.

La questione però si è di vedere non soltanto se cosiffatto pregiudizio esista e possa essere seriamente attribuito al disboscamento, ma anche se sia ingiustamente arrecato, o in vece non costituisca quella limitazione naturale dei godimenti dei vicini e dei lontani che viene imposta dalla coesistenza della proprietà e della libertà altrui.

Venendo all'applicazione di cotesti concetti, si è dovuto procedere in via di eliminazione, e si è detto: vera o non vera l'influenza meteorologica; vera o non vera l'influenza climatologica. Mi dispiace che non ci sia l'onorevole Baccelli...

*Una voce.* C'è, c'è!

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** C'è? Tanto meglio!

**MAZZARELLA.** È nascosto dietro un bosco. (*Si ride*)

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Vera o non vera la influenza igienica, con o senza punto interrogativo; con un punto interrogativo per taluni *profani*, senza punto interrogativo per gli scienziati,

né di Roma solo ma di tutto il mondo; senza interrogativo per l'onorevole Baccelli: sia pur vero tutto questo, ma, onorevole Baccelli, da questa verità alla conseguenza del diritto indefinito dello Stato d'intervenire nelle faccende della privata proprietà e libertà, c'è tale distanza che qualunque libro di medicina non sarà buono a descriverla; e sarà meglio tenerlo chiuso. Invece, per misurarla, pur tenendo conto delle scienze naturali, dobbiamo aprire il libro della scienza sociale. In questa benedetta scienza sociale, troviamo una siepe insormontabile di ostacoli e di vincoli contro gli arbitrii e le ingerenze; e guai se alcuno tenta di passarla colla violenza.

In questa scienza sociale il fenomeno di fatto rimane assai lontano dal fenomeno di ragione sociale, di ordine morale, di ordine economico, e, per fatale necessità di ordine giuridico. Quando pur fossero verissime, ed anche molto più assolute le teoriche d'igiene rispetto alle foreste (egli stesso, l'onorevole Baccelli, non le indicò come tali), ma per ispingerle sino a derivarne il diritto di limitare la proprietà e la libertà, la distanza è enorme. Ogni giurista, di qualunque scuola, non potrà mai affermare che la sola esistenza di un fenomeno di carattere fisico, di carattere naturale, implichi la necessità, implichi anzi soltanto il diritto dell'intervento dello Stato per limitare le ragioni della proprietà e della libertà.

Io invece ho ammesso in questa legge un concetto assolutamente mio, di cui assumo intiera la responsabilità, io che, secondo l'onorevole Ceresa, non ho fatto che riprodurre i progetti dei miei predecessori, senza che li avessi sempre riveduti e corretti. Quel concetto limita ancor più l'azione della legge. Due o quattro siano i fattori della ragione forestale, sia la difesa delle acque e della consistenza del territorio, o anche il fine meteorologico ed igienico, occorrerà pur sempre un requisito perchè cotesti due o quattro fattori valgano nella loro applicazione a costituire vincoli di diritti e doveri tra il privato e la convenienza. Occorre che, mediante i disboscamenti e i dissodamenti, non soltanto si possa operare l'alterazione della consistenza del territorio, che non soltanto si possa disordinare il corso delle acque, che non soltanto per i fatti divietati possa seguire danno alla proprietà del possessore, il quale potrà essere un proprietario di grandissimo podere, che possa pregiudicarsi il vicino, il quale potrà trovare ricorso nel diritto comune, ma occorre che ne possa derivare il *danno pubblico*.

Nell'esercizio di quella funzione della proprietà che chiamiamo trasformazione o industria, coltiva-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — SORNATA DEL 20 APRILE 1877

zione, e che applicata alle foreste si può dire disboscamento, dissodamento, nell'esercizio di cotesta funzione, è necessario, perchè si abbia titolo a sottoporre la proprietà a vincolo forestale, che, oltre di potersi produrre uno di quei due effetti nocivi, o deterioramento del suolo o disordine delle acque, ai quali la legge circoscrive, secondo la mia proposta accettata dalla Commissione, il suo impero, è necessario, dico, che cotesti due effetti nocivi siano accompagnati dal fatto dell'ingiusto, dell'illegittimo pregiudizio altrui, dal danno pubblico, nel quale fatto, perciò, troveremmo la prova che l'azione costituisce un attentato contro il legittimo interesse pubblico.

Ora, se cotesto deve essere il criterio informatore, perchè resti saldo davvero, e non solo in parole, il principio di proprietà e quello della libertà, se si consente in massima che il danno pubblico è possibile nella doppia ipotesi dell'alterazione della consistenza territoriale e del disordinamento delle acque, prima di andare innanzi nell'accettare altre applicazioni, prima di affermare che il danno pubblico possa essere giustificato sotto altri aspetti, e perciò ragionevolmente il vincolo possa essere esteso, deve farsi un cammino così lungo e difficile, che mi fa convinto non essere dato in un'Aula legislativa, non che percorrere, nemmeno ragionevolmente intraprendere.

Ma, dice l'onorevole Baccelli: voi condannerete a morte coloro che sin qui sono stati difesi dai boschi, i quali boschi erano tenuti in piedi per virtù di leggi.

Adagio, onorevole Baccelli: ella parla allora di una questione pratica, di una questione di fatto di una data legislazione, la quale ha già imposto il vincolo in tempi che non possiamo più discutere. Ella dunque non domanda nuove restrizioni, ma la conservazione di quelle restrizioni che nella provincia romana, colla legge del tempo, furono legalmente arretrate contro la proprietà.

Ma circoscriviamo allora la questione a questo punto; non andiamo più innanzi, non determiniamo dei criteri universali, per i quali si possa ritenere che la società sia armata di tanta forza da mutare gli agrumeti in boscaglie, da distruggere i vigneti per fare terreni saldi, da alterare l'attualità delle coltivazioni, da surrogare alberi di altissimo fusto ed infruttiferi a quelli troppo bassi e fruttiferi.

Per tanta estensione ci mancherebbe la ragione; ci mancherebbe il titolo giuridico a deliberare.

Nè, per l'astensione d'ogni disposizione forestale nel fine igienico, la scienza e la legge abbandonano le popolazioni che potessero aver bisogno di ricorrere alla pubblica autorità.

Quando si dà il caso (perchè io non so, e non posso, e non voglio fare questione di carattere tecnico), quando si dà il caso che una boscaglia per il suo effetto meccanico (chè mi è parso che l'onorevole Baccelli abbia insistito lungamente nel rilevare la realtà dell'effetto meccanico dei boschi contro la malaria, e non abbia discorso dell'effetto chimico), quando si dà il caso che una boscaglia può difendere una popolazione di una data contrada, se questa per la sua postura e per altre ragioni, che è inutile qui indagare, abbia davvero bisogno della conservazione del bosco, ma forse le sarà impossibile di trovar modo di assicurare il suo benessere, contro, non l'ingordigia, perchè l'ingordigia non è il ragionevole esercizio di un diritto, ma contro la ragione privata, che per la maniera onde vuole esercitare la funzione principale della sua proprietà, colla trasformazione vuol trarre un utile che si risolve in un pregiudizio della convivenza, che si risolve in un pregiudizio di una popolazione vicina. È forse proibito nel Codice sanitario d'introdurre una qualche disposizione limitativa a cotesto oggetto? Forse non esistono leggi le quali abilitano le popolazioni a procedere in via d'espropriazione per conservare, per perpetuare quella data maniera di vegetazione, quella data maniera di coltivazione che è più rispondente alla salute di qualche paese? Ci metteremo noi nell'arbitrio di Comitati e di superiori amministrazioni, affermando un concetto generico che per ragione di pubblica igiene si possano, non che solo tenere, ma pur far sorgere le selve? Saremo noi sicuri del limitato, del ragionevole, del sempre giusto governo di legge somigliante, qualunque sia il sistema, o quello dell'estremo discentramento da taluni propugnato, o quello misto di discentramento e di unità di direzione? Quanti boschi che forse dovrebbero conservarsi, non saranno tagliati, malgrado cotesta legge? E quanti altri che dovrebbero potersi abbattere, non saranno tenuti in piedi? Confonderemo noi l'epoca presente coi tempi antichi, in cui lo Stato era tutto, ed ogni proprietà era roba sua, di cui si valeva, non soltanto per la difesa delle vite, ma anche per la difesa della salute? Rinunzieremo all'utilità dei progressi dell'agricoltura e dell'industria, facendo rinselvare una gran parte del territorio nazionale? Distruggeremo le coltivazioni che ci sono?

E dove si propugnano i vincoli per ragioni igieniche, siamo poi certi che i boschi sono ivi una difesa e non un'offesa alla salute pubblica?

Io ho ascoltato con tutta religione le osservazioni degli onorevoli Di Carpegna, Venturi, Cencelli e dello stesso onorevole Baccelli; ma essi stessi hanno ammesso che il bosco, per costituire una difesa con-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

tro la malaria, bisogna che sia bensì prossimo al luogo della malaria, ma non stia proprio in questo luogo perchè altrimenti, ivi, e sotto, e sopra, e intorno alle radici, il bosco sarà causa della malaria; ne sarà il più terribile conduttore.

Le sole disposizioni peraltro, che, per causa igienica, abbiamo fra tutti gli Stati antichi italiani in fatto di foreste, son quelle dei cardinali Consalvi, Albani e Nembrini. Ebbene, il Consalvi stesso non disse già: si conservi il vincolo per cause igieniche; non c'è una disposizione espressa su ciò; ma dichiarò: il proprietario del bosco è obbligato a portar via tutte le foglie, a disseccare il terreno, e procedere a tutti quegli atti di buona manutenzione che allontanano i miasmi. I cardinali Albani e Nembrini si limitarono ad accennare nel proemio delle loro notificazioni, al bisogno di preservare l'igiene.

Ora, nelle condizioni presenti, se alcuna cosa si può ritenere ragionevole per qualche contrada, la quale non si trovi a quell'altezza di sviluppo agricolo a cui alcune altre arrivarono, potremo noi perciò affermare il principio igienico come una teoria di diritto e di pubblica amministrazione in fatto di foreste?

Venendo all'applicazione del principio del vincolo strettamente limitato dal bisogno d'impedire l'alterazione della consistenza del territorio e la perturbazione del corso delle acque, alterazioni o perturbazioni tali da potersi dovere considerare qual vero danno pubblico; venendo, dico, all'applicazione del principio, ci si presentò il concetto della indicazione, quale segno di prima determinazione del terreno vincolabile, della parte di suolo superiore alla zona del castagno.

L'onorevole Ceresa parmi avere asserito che di zona del castagno, per quanti studi abbia fatti nei precedenti parlamentari, non trovò essersene discorso, sicchè all'autore della proposta, che non era altro fuorchè la riproduzione di quelle dei suoi predecessori, non sempre riveduta e corretta, a lui voleva dare il merito di avere escogitato il limite della zona del castagno. Ma rammento all'onorevole Ceresa che questo concetto non è dovuto nè a me, nè ad alcun altro dei miei predecessori, è dovuto alla Camera dei deputati della Legislatura XI; fu allora che nel Comitato, discutendosi il primo progetto Castagnola, vistasi la grande applicazione che si sarebbe data alla legge secondo i termini del progetto ministeriale, si volle accennare alla zona del castagno; e l'onorevole Castagnola alla nuova Sessione, chè nella precedente il suo progetto non venne in discussione, ripresentandolo, vi apportò la innovazione che consacra il limite della zona del castagno.

Quella innovazione fu accettata dalla Commissione della Camera modificandola alquanto nella forma, e relatore ne fu un onorevole mio amico, il quale oggi siede nell'altro ramo del Parlamento e che io nomino a titolo di onore, anche per essere toscano, l'onorevole Salvagnoli.

Nella discussione che seguì intorno a questa relazione presentata dalla Commissione della Camera, non solo si accettò il concetto della zona, ma ci fu taluno, se non erro l'onorevole Leardi, che avrebbe voluto stabilire tre zone, per determinare il campo d'azione della legge forestale. La Camera però votò per alzata e seduta l'articolo della Commissione. È bensì vero che più tardi non s'insistè sul concetto della zona; e si fece bene secondo i concetti delle passate amministrazioni a non riprodurlo, perchè, nei propositi di un'estensione molto più larga di questa legge, non ci era convenienza di determinare un limite che costituiva un vero vincolo per la pubblica amministrazione. Quando però mi sono dovuto incaricare io della formola del progetto di legge, ho ripreso il concetto della zona; e in esso ho veduto innanzitutto la materia della affermazione di un principio di libertà per tutto ciò che si trova al disotto della zona; ho veduto in secondo luogo l'affermazione di un principio di vincolo, di cui si giova la pubblica amministrazione, per tutto ciò che è al disopra della zona.

Ma con questo, rilevò l'onorevole Ceresa, si afferma e si attua l'ineguaglianza fra le regioni, inquantochè le zone del castagno si presentano, nelle varie catene di montagna d'Italia nostra, con troppa ineguale elevazione, e però ci saranno le contrade più favorite, e quelle più aggravate.

Ma se nella legge mancasse il mezzo di svincolare tutti i terreni della zona sovrastante al castagno; se nella legge non fosse provveduto al mezzo d'invocare l'applicazione della legge forestale per tutti i terreni sottoposti alla zona del castagno, dei quali è parola nello stesso articolo primo che indica la zona, il concetto dell'ineguaglianza sarebbe verissimo: ma poichè c'è questo sistema di liberazione e d'integrazione, si vede benissimo che il concetto della zona del castagno non ha altra mira che quello di affermare, per quanto è possibile, in una legge di determinazione di limiti delle ragioni private e della pubblica amministrazione, il principio di libertà.

Voglio sperare che queste spiegazioni riesciranno soddisfacenti all'onorevole Ceresa.

Vengo ora ad un altro e troppo grave appunto che il medesimo onorevole Ceresa volle farmi; egli si è mostrato sorpreso della presentazione di un progetto di legge il quale opera un grande accen-

tramento; mi ha giudicato quasi seguace del sistema centralizzatore francese, ha veduto quasi sconfessate le mie teoriche, le care teoriche di libertà.

Ma veramente, quando l'onorevole Ceresa ha esordito in quel modo, mi sono rallegrato vedendo che finalmente sarebbe sorto nella Camera dei deputati un propugnatore dell'abolizione assoluta di qualunque legge forestale; e su questo terreno avrei trovato ben ragionevolmente scelte le armi.

Invece l'onorevole Ceresa, il quale trova accentratore il progetto di legge del Ministero, e lo trova pericoloso alla proprietà ed alla libertà, finisce con un controprogetto il quale, me lo perdoni, mette molto di più a repentaglio la proprietà, e non la sola proprietà forestale, ma tutt'altri terreni che, col progetto ministeriale, si è avuto ogni cura di prosciogliere dai vincoli.

La sostituzione dei Consigli provinciali, i quali, secondo l'onorevole Ceresa, dovrebbero essere i giudici dell'estensione e dell'applicazione di questa legge malgrado l'unità dei criteri direttivi, che cosa significherebbe? Che dove per prevalenza di una scuola, cioè, dove fosse caro il principio della libertà assoluta sino al punto da ritenere lecito il danno all'altrui proprietà, ivi potrebbe di fatto non esserci alcuna legge forestale; dove, invece, la prevalenza, non delle opinioni del paese stesso, ma di quelle della rappresentanza provinciale, di quel dato anno in cui la legge ha da applicarsi, fosse diversa, dove ci fossero delle apprensioni non soltanto per le due cause di vincoli riconosciute dalla legge, ma per le cinque che sono state indicate, nè so ancora se altre cause ed influenze benefiche non si possano attribuire ai boschi, ivi, senza nemmeno la garanzia del reale concorso della condizione determinante l'azione della legge, cioè il danno pubblico, la proprietà si sarebbe potuta manomettere. È noto che l'onorevole Ceresa, a lato del diritto che accorda alle provincie contro la privata proprietà, di stabilire il vincolo forestale, non determina alcun dovere corrispettivo di indennizzo; di modo che la proprietà tutta quanta sarebbe stata soggetta all'arbitrio delle rappresentanze locali. E pure direi: *transeat*, se il suo sistema si arrestasse qui. Egli ben vedeva che le circoscrizioni provinciali non hanno che fare colle circoscrizioni forestali; e ciò si appalesa specialmente a chi tien presente come molto erroneamente ed inegualmente sia fatta in Italia la maggior parte delle circoscrizioni provinciali. Ebbene egli, per amore della logica, riconosce la giustizia del ricorso delle provincie all'opera dello Stato. Lo Stato, sul reclamo delle provincie, avrebbe applicato esso i

vincoli su tutti i terreni che sarebbero sfuggiti al vincolo delle provincie.

A tutto questo l'onorevole Ceresa aggiunge, quali motivi di vincolo, le influenze da lui riconosciute di indole meteorologica ed igienica.

Ma in verità non capisco come egli, discentratore ed amico della proprietà, abbia potuto esordire con un rimprovero al ministro, il quale ha fatto una legge, non di vincolo, ma di determinazione delle leggi della proprietà e della libertà in ordine alle foreste. Per altro la parte veramente ragionevole del concetto dell'onorevole Ceresa si trova, in una misura forse esorbitante, applicata nel mio progetto. Voglio augurare a lui ed ai liberisti più ardenti di lui, che non abbiano la sorte di trovarsi in mano d'amministratori ispirati a principii ben altrimenti contrari alle loro idee di quanto non lo sono quelli del mio progetto. Il concetto del discentramento, ripeto, nella parte ragionevole, è stato largamente applicato. Ma si tratta di legge unica per l'Italia, perchè tale dev'essere nei suoi caratteri e nella sua forma di applicazione; è legge unica per l'ordinamento della magistratura amministrativa che la deve svolgere; ma d'altra parte è una legge multipla per l'applicazione che deve avere.

Quale sarà, in fatto, secondo il progetto, il magistrato che affermerà il vincolo e proclamerà la libertà? Sarà il magistrato locale. E non è un qualche passo nella via del discentramento, se si presenta una proposta di legge da questo Ministero erroneamente imitatore, nella quale si offre dal ministro medesimo una magistratura amministrativa locale?

Forse non si è avveduto l'onorevole Ceresa che, a lato di tre membri di nomina governativa (e notate che ciò non esclude che anche qualcuno di quelli di nomina governativa possa essere un privato cittadino, come precisamente si è fatto per l'ingegnere pel quale si è tolto il limite che c'era in un precedente progetto, di doverlo scegliere fra gl'impiegati dello Stato) che, a lato di questi tre di nomina diretta o indiretta governativa, vi hanno tre eletti dell'amministrazione provinciale?

Non si è egli avveduto che in tutte le questioni, in cui direttamente o indirettamente non entri l'interesse locale di un comune, vi ha da essere un suo rappresentante speciale? Non pare a lui che co-desto sia discentramento?

Allorquando questo Comitato vorrà applicare le idee restrittive, che, secondo mi pare, accarezza molto l'onorevole Ceresa (ed appunto le chiamo restrittive perchè estendono molto il vincolo); se il Comitato potrà dividere le sue opinioni, in quella provincia dove egli riconosce che coteste opinioni

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

abbiano da applicarsi, abbiano da trionfare, non potrà il Comitato dare un'interpretazione abbastanza larga nel determinare i vincoli, e nel decretare gli svincoli? In quelle altre provincie poi, dove idee differenti possano germogliare, non credo che non avranno una qualche efficacia pratica le idee dominanti. Ma localmente si fermano i Comitati, la rappresentanza provinciale e comunale ne compongono la maggioranza: però contro le deliberazioni dei Comitati, è ammesso il ricorso; ma non è anche qui la prima volta, onorevole Ceresa, che vi si presenta un progetto di legge per cui la pubblica amministrazione abdica qualunque diretta ed indiretta ingerenza in tutta la materia dei ricorsi? Avete visto forse che il ministro siasi lasciata la potestà di decidere intorno ai ricorsi contro deliberati di vincolo o di svincolo? Non ha confidato egli il governo di questa parte della legge, a quel Consiglio di Stato, che non è altro che un'alta magistratura amministrativa, la quale è principalmente preposta appunto al governo e all'applicazione delle leggi nell'interesse di tutti?

Ma se cotesta si chiama centralizzazione, se ciò si chiama attentato alla proprietà e alla libertà, io dichiaro all'onorevole Ceresa, e a quanti altri possano dividere le sue opinioni, che ho esaurito, non dirò le concessioni, inquantochè noi non ci facciamo concessioni, ma ho esaurito la latitudine del campo della libertà.

Al di là di quei termini, io stesso che pur rispetto, in modo larghissimo e incondizionale, il concetto di libertà e di proprietà, mi sarei fatto contravventore della libertà e della proprietà altrui, e della più sacra di tutte le proprietà, che è quella della convivenza.

Desidererei di riposare.

**PRESIDENTE.** Riposi pure.

*(La seduta è sospesa per cinque minuti)*

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro ha facoltà di continuare il suo discorso.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Piccolo per quanto sia il vincolo verso una sola delle funzioni della proprietà terriera, è pur sempre, nella sua realtà di limite, un vincolo.

Se la legge si arrestasse, nella presente condizione delle foreste e delle terre salde, alle sanzioni del vincolo, certo porterebbe quegli effetti che si prefigge d'impedire, cioè gli ulteriori attentati contro le ragioni della convivenza. Ma in questa, come in tutte le altre materie di pubblica amministrazione, non si deve badare soltanto al presente in vista dell'avvenire, ma deve trovarsi modo di correggere il passato.

Perchè ritengo sufficiente una legge forestale

fondata soltanto sul doppio criterio della difesa del suolo e dei corsi delle acque? Perchè sono convinto che, allorquando veramente, efficacemente, uniformemente, venga questa stessa legge così limitata, dappertutto osservata, ne seguirebbero i grandi risultamenti salutari presi di mira.

Ma a causa della esorbitanza e della inefficacia di alcune fra le vigenti leggi, a causa soprattutto della difficoltà della loro esatta applicazione, del poco favore della pubblica opinione, nelle parti più vitali, esse non furono osservate: disboscamenti e, quel che è più, dissodamenti, in misura infinitamente varia ed intensa, sono seguiti dappertutto.

Ora, coloro i quali, malgrado l'esistenza di leggi vincolanti, di leggi regolatrici delle selve, contravvennero impunemente, li premieremo per tutto l'avvenire? Affermeremo il principio della limitazione della proprietà contro coloro che furono ossequenti alla legge non dissodando, nè disboscando, e faremo grazia perpetua agli altri che dissodarono e disboscarono, per modo che abiliteremo questi proprietari a compiere la distruzione dei terreni fin qui notevolmente deteriorati? Il danno pubblico, fin qui ristretto ad una data misura, lo renderemo possibile in proporzioni ben altrimenti gravi? Non pare egli invece essere correlativo all'idea del divieto del dissodamento e del disboscamento, l'altra del rimboschimento? Se cotesta correlazione noi mettiamo in dubbio, non avremo fino scalzata la base morale e giuridica della legge vincolante che vieta il dissodamento ed il disboscamento?

Senza guardare questa parte del tema dall'aspetto scientifico, e, se vi piace, da quello della coerenza della legge, ma allorquando si condona, anzi si premia, la contravvenzione alle vigenti leggi, per ciò stesso con anticipazione si toglie ogni efficacia alla legge nuova.

Del resto, nella materia forestale, per la necessità delle cose, e per il fatto di tutte le legislazioni che ne trattano, siamo obbligati ad occuparci del rimboschimento come del divieto di disboscare e di dissodare.

Ma vi hanno molti modi per i quali raggiungere quest'effetto.

Il modo più logico e più giuridico sarebbe quello di integrare la materia delle passate contravvenzioni, vale a dire di costringere i contravventori a rimettere nel primiero stato i terreni che sono stati dissodati, a rimboschire le selve che furono abbattute. Oh! sarebbe questo un concetto semplicissimo.

Ma è desso praticamente attuabile? Possiamo noi illuderci al punto di credere di avere la forza di mettere in atto disposizione siffatta, quando pensiamo alle centinaia di migliaia d'ettari che si do-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

vrebbero imboschire e rinsaldare? Potremmo giustificare dal lato economico, quando vediamo che le spese a quest'uopo occorrenti sono spesse volte molto superiori al valore del terreno modificato?

Quali saranno gli agenti della pubblica amministrazione che potranno regolarmente, con diligenza, con poco disturbo e dispendio, eseguire cotesta parte della legge?

Dunque quel concetto semplice, logico e giuridico vuol essere assolutamente abbandonato.

Che si farà invece? Si comincerà la preparazione al rimboscamento, colla dichiarazione di vincolo del terreno disboscato o dissodato, la quale gioverà pel divieto che, vuolsi presumere, sarà reso efficace nella pratica, di ogni ulteriore alterazione della consistenza del suolo; l'osservanza sola di tale divieto per una parte del suolo porterà l'effetto del rimboscamento o del rinsaldamento.

La dichiarazione di vincolo sarà seguita da una intimazione morale, indiretta, al possessore. A lui non si dice: rimboscate; non gli si dice: rinsaldate. Qui, sebbene si potrebbe per astratta ragione giuridica, costringere il proprietario a rimettere ogni cosa *ad pristinum*, applicheremo, ciò nondimeno, il *nemo potest cogi ad factum*, e non lo costringeremo a niente; lasceremo alla legge il suo carattere negativo.

Ma avremmo fatto una legge non seria, allorché ci fossimo fermati al punto di riconoscere e dichiarare il vincolo. Dunque è indispensabile stabilire un sistema, dirò così, di stimoli e controstimoli, affinché sia possibile l'esecuzione, anche lenta, di una parte notevole della legge rispetto ai rimboscamenti.

L'indole delle nostre istituzioni, il congegno delle nostre amministrazioni, lo stato delle finanze, non consentono affatto di ricorrere ad ausilianti di genere eroico. Non possiamo nemmeno per un momento fermarci agli esempi di altri Stati, retti anche a forme democratiche, i quali hanno saputo e potuto stanziare dei milioni per eseguire dei rimboscamenti, hanno saputo, e potuto, attuare il principio dell'espropriazione su larga base.

Accettiamo solamente nella legge il principio della costrizione morale, giacché di concreto nulla si è prescritto nella legge: ci è la potenza della concretizzazione dell'attuazione del rimboscamento; ma non ci è nulla di certo o stabilito, onde, in un modo qualsiasi o in una data stagione, si abbia in qualsiasi parte del territorio un qualche rimboscamento.

Nondimeno possiamo ritenere molto probabile che a quell'opera si proceda senza ritardo, e dove maggiore ne sia il bisogno e l'utilità.

A tal uopo investiamo, innanzi tutto, lo Stato,

della potestà d'intervenire, promovendo il rimboscamento. Esso adopererà tal potere con tutti i mezzi di carattere morale ed amministrativo onde dispone; e in taluni casi di indiscutibile e urgente interesse nazionale, attingendo anche al bilancio, pel che, del resto, sarà sempre d'uopo del Parlamento.

In nome poi dei principii di decentramento, non potremmo investire lo Stato, senza insieme rammentarci degli enti rappresentativi locali delle provincie ed anche dei comuni: eliminiamo i privati, chè potrebbe entrarvi la speculazione. Questi tre enti possono agire (ecco una delle idee del progetto che va posta sulle spalle del ministro che parla), questi tre enti possono agire di concerto, o separatamente: bisogna conseguire il fine di spingere il proprietario, se egli ama la proprietà e si penetra del suo interesse; e spingerlo a trasformare il suo terreno disboscato, isterilito, in terreno bonificato, migliorato, a trasformare il suo terreno scosceso, in bosaglia, o, riducendolo e mantenendolo a ripiani, giovare per la cultura agraria, o, se le condizioni naturali lo permettano, coprendolo di viti, olivi, sommacchetti, od altre piante arboree o fruttuose.

Dunque quei tre enti, lo Stato, la provincia e il comune, di accordo, o ciascuno, sussidiato, o no, dagli altri, possono promuovere rimboscamenti.

Ma pur qui, anzi ancora più qui, bisogna rispettare in modo assoluto il principio della proprietà. Come promuovono il rimboscamento? con l'occupazione? Certamente no; lo promuovono non altrimenti, che esercitando il diritto di espropriazione.

Quei proprietari i quali sanno che il loro terreno è vincolato all'obbligo di essere tenuto saldo o boschivo, e che non curano, non vogliono, non possono conservarlo o ridonarlo alla vegetazione, alla produttività, non vogliono utilizzarlo, amano col danno proprio il danno pubblico; costoro subiranno una pena, pena ben mite nella quale non può non concordare il più esagerato teorista, quella di dover cedere la loro proprietà, per ragione di utilità pubblica avendosene congruo indennizzo.

Si dirà che a quel modo si spoglia il proprietario?

Ma è desso che aspetta questa, che altri, a sua insaputa, vorrebbe chiamare spogliazione.

Se non ha temuto, forza e volontà di fare altrimenti, è lui che si gioverà della legge in attesa di una espropriazione. È lui che ha calcolato che la industria boschiva, non essendo remuneratrice, non può intraprenderla; che non essendo remuneratore il rinsaldamento ne abbandona il pensiero. È ben egli che, nella impossibilità della utilizzazione di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

questo avanzo di valore, attende che qualcuno si persuada ricrearlo pagandolo.

Ma forse abbiamo malamente indovinato e le condizioni e i propositi di quel proprietario. Egli, innanzi tutto, ama la sua proprietà, ha i mezzi di migliorare o di rimboschire il suo terreno, o gode del credito per procurarseli; può ricorrere al principio di associazione proponendo una mezzadria o altra maniera di applicazione, sul suo suolo, dell'altrui capitale e lavoro: non lo ha fatto fin qui, perchè gliene mancava il bisogno, perchè di altro occupato. Intanto si cominciano contro lui gli atti, che pur esigono molto tempo prima che sieno compiuti, dell'espropriazione; attende ancora: ma, quando vede che davvero se ne attua il concetto, allora egli dichiara preferire di fare da sè, ciò che altri vorrebbe fare in base ad una legge.

Ebbene, la legge, innanzi che il primo colpo di vanga e di piccone sia dato sul terreno spropiato, innanzi che il primo seme o la prima pianta silvana vi si mettano, abilita questo proprietario pigro, se non sciocco speculatore, a farsi egli stesso autore di quella trasformazione, innanzi alla quale cessa assolutamente la ragione della espropriazione.

Anzi non dovrà far egli tutto quanto forse si sarebbe fatto dagli enti esproprianti, avendo dalla legge avuto concesso tempo e modi di compiere l'impresa: basterà che ei faccia dichiarazione prima del cominciamento dei lavori, li intraprenda fra sei mesi, e li compia nel termine da designarsi dal comitato, basterà che quei lavori sieno pure di coltivazione in modo che soddisfi agli scopi di questa legge.

Ciò che temiamo è la non larga applicazione delle facoltà di espropriazione; ed il male maggiore deriverà dall'indolenza o dall'impotenza del comune e della provincia, e dalle gravi difficoltà dell'utile intervento dello Stato. Ciò produrrà per lo meno la troppo diversa applicazione della legge. Vi saranno delle contrade, nelle quali il principio della espropriazione e quindi della utilizzazione dei terreni devastati, sarà alquanto attuato; ve ne saranno delle altre in cui questo principio non sarà praticato affatto. Ebbene, queste saranno quelle contrade nelle quali con più tornaconto l'interesse particolare si potrà svegliare. Ivi sarebbero da favorirsi le costituzioni di consorzi di proprietari di terreni vincolati affine di provvedere al rimboschimento come alla conservazione e alla difesa dei loro diritti; ivi ai consorzi che vogliono condurre opere di semplice rimboschimento, riuscirà ancora più opportuna la potestà di espropriare gli appezzamenti intermedi o circostanti, che sarebbero di ostacolo al rimboschimento, e ne trarrebbero, senza concorrere alle spese, giovamento.

Si è contestata la ragionevolezza di accordare il diritto di espropriazione ai consorzi per semplici opere di rimboschimento: ma coteste opere si possono intraprendere dai consorzi stessi, costituiti liberamente, o, se trattasi di conservazione e difesa di diritti comuni, costituiti per decreto dell'autorità giudiziaria, sulla domanda della maggioranza degli interessati; coteste opere possono pur essere mezzo per impedire la spropiazione da parte degli enti, dalla legge abilitati a promuoverla, ovvero mezzo per trarre utile dalla proprietà.

Ora non sarebbe conforme a giustizia che chi per pigrizia, o mal volere non prenda parte alla spesa di un'opera utile, se ne avvantaggi a danno dell'altrui lavoro e capitale, o ne renda impossibile l'utilizzazione, anzi esponga i vicini proprietari a subire essi, che pur indolenti non sono, la spropiazione.

Il progetto di legge quindi dice su questa parte che, quando vi hanno due terzi dei proprietari dei terreni che formano oggetto del consorzio, in caso di opposizione dei proprietari dei terreni che trovansi nel perimetro del rimboschimento, e se venga provato che le colture forestali non possano eseguirsi senza la partecipazione dei dissidenti, o che questi ne approfitterebbero, in tal caso, alla maggioranza dei due terzi di proprietari consorziati, è accordata la facoltà della espropriazione.

Questo è il progetto di legge: ma mi affretto, innanzi che l'articolo relativo venga in discussione, e prego l'onorevole presidente a prenderne nota, a dichiarare che io proporrò in quell'articolo, dove è detto *due terzi almeno dei proprietari* dei terreni che formano oggetto del consorzio, si dica *quattro quinti almeno*.

Tale modificazione in senso più liberale io l'apporto, perchè si è affacciata l'idea presso l'onorevole Commissione che si possa fare una speculazione del diritto di spropiazione. E siccome l'agevolare cosiffatti sentimenti è ben lontano dai propositi del Ministero, così non ho difficoltà di proporre una modificazione che forse in tal punto non è vinta da nessun'altra legge liberale degli altri Stati.

Quando questo fosse fatto, io credo che gran parte dell'efficacia della legge, quanto ai rimboscamenti, sarebbe assicurata con mezzi di carattere puramente morale, chè, non dobbiamo farci illusioni, o vi ha tornaconto per il rimboschimento, per la coltura silvana, pel risaldamento delle terre, oppure non vi ha tornaconto: nel primo caso, si troveranno i proprietari pronti a farlo, o si troveranno gli speculatori che offriranno qualche cosa per acquistare i poderi sui quali si può fare il miglioramento nel senso della legge forestale; nel se-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

condo caso, cioè se non c'è tornaconto, gli enti che più si preoccupano degli interessi generali, debbono sottoporsi a qualche sacrificio, i comuni debbono rassegnarsi a spendere di più per poi conseguire di meno, altrettanto debbono fare le provincie se vogliono salvaguardare alcuni gravi interessi, altrettanto deve, a giudizio mio, pur fare lo Stato in certi dati casi.

Ma, si dirà, si è detto anzi, a questo modo voi rendete possibile la ricostituzione della manomorta; lo Stato, le provincie, i comuni, diverranno proprietari di boschi, ed è saputo come costoro sieno cattivi proprietari.

Ma proprietario di boschi non significa che i boschi del comune, della provincia o dello Stato debbano essere inalienabili, vuol dire che riattivato il vincolo in modo giovevole per la proprietà e per la convivenza è allora raggiunto lo scopo; il comune, la provincia, lo Stato possono vendere e trovare un prezzo corrispondente all'utilità creata, non al costo, perchè ci sarà sempre una differenza in meno, spesso grandissima, tra l'utilità ed il costo; perchè se non vi dovesse essere in generale cotesta differenza, dovrebbe presumersi che l'interesse privato sia stato ben cieco, o straordinariamente abile l'ente espropriante, il quale, da un'intrapresa naturalmente onerosa, seppe ricavare un profitto insolito. Cosiffatto caso sarà raro. Nessuno per altro potrebbe ordinare all'ente di esercitare il diritto di alienazione quando bisognerà rassegnarsi a conseguire il prezzo dell'utilità creata, il quale è d'ordinario inferiore a quello dell'utilità spesa. E se dovessero far vendita il comune, la provincia, lo Stato, in qual modo dovrebbero vendere, a qual prezzo se in certe località può mancare sino qualsiasi offerente?

Se voleste obbligarli a vendere in qualsiasi maniera, scalzereste la base morale del congegno dell'incoraggiamento per rimboschire compatibilmente col maggiore rispetto della proprietà e delle leggi economiche; imperocchè, quando il proprietario sa che può essere espropriato a prezzo non sempre basso, chè nelle espropriazioni forzate, i prezzi sono quasi sempre (e fino ad un certo punto ciò è anche giusto) favorevoli al venditore; quando sa poi che l'ente al quale spetta il bosco da piantare, la terra da rinsaldare, deve vendere comunque, appena compiuti e riusciti i lavori, e sa che molto difficilmente qualcuno si presenterà per comprarli; egli dunque potrà sperare di rubarsi il prezzo dell'espropriazione, e poi ridiventare proprietario del terreno e anche del bosco quasi senza nulla spendere.

Dunque dobbiamo rimetterci al diritto comune,

al diritto amministrativo, per i quali è consentita al comune e alle provincie la facoltà di vendere; e quanto allo Stato, pel caso in esame, la facoltà è espressamente attribuita con questa legge.

Gli enti, secondo che procederanno insieme o separatamente, espropriati o comperati i terreni, intraprenderanno, ordinariamente per appalto, il rimboschimento, o li rivenderanno od altrimenti li concederanno col vincolo del rimboschimento, o rimboschiti li alieneranno più tardi secondo la convenienza in vista dei fini della legge forestale, e anche in vista degli interessi.

Così presentata la questione vorrei sapere dai più esagerati puristi in fatto di scienza giuridica e di libertà, come si possa trovare in ciò il germe della violazione della proprietà e della libertà; come e dove si possa trovare l'incoraggiamento alla illegittima speculazione; come e dove si possa trovare il danno pubblico e la ricostituzione della manomorta?

Io per altro per debito di giustizia debbo soggiungere che l'onorevole Commissione per mezzo del relatore, l'onorevole mio amico Cancellieri, per questa parte ha dichiarato che non farebbe col Ministero, e voglio augurarmi con la Camera, un *casus belli*; perchè nella mente della Commissione c'era pure l'idea di favorire il rimboschimento, e pensava si sarebbe potuto raggiungere lo scopo col'estensione e applicazione ai beni incolti appartenenti a corpi morali e soggetti a vincolo forestale, delle disposizioni della legge 4 luglio 1874, riguardante appunto i beni incolti dei comuni. Ma lo scopo prefisso, praticamente non si sarebbe raggiunto; oppure si sarebbe raggiunto in modo così limitato che non conviene rassegnarvisi. Infatti la legge per i comuni non ha fatto una gran buona prova, ed ancora si può dire che siamo in un lavoro di preparazione, malgrado che a' termini di quella, a quest'ora molto avrebbe dovuto essere fatto.

Relativamente alla parte della legge che riguarda le disposizioni penali, la divergenza tra il concetto del Ministero, e quello della Commissione, credo essere più di forma che di sostanza, e voglio sperare che si stabiliranno molto facilmente delle intelligenze.

Quanto alla parte che concerne i diritti d'uso, posso dire lo stesso; ed a conforto di quelli che trovano alquanto limitata la proposta di legge per lo scioglimento di quegli avanzi di promiscuità, posso soggiungere che se non si è andato più in là, è stato appunto per non complicare questa legge generalmente riconosciuta necessaria ed urgente, per non allontanarla da quel campo di verità e di semplicità nel quale era possibile, era doveroso di presentarla.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

Ciò non di meno, e questo lo dico all'indirizzo di un onorevole collega membro della Commissione, che me n'ha fatta espressa istanza, ciò non di meno il Ministero non ha difficoltà di assumere l'impegno di studiare e presentare a suo tempo altri speciali disegni di legge, come già si è fatto per le provincie di Venezia e di Rovigo, riguardo al *vagantivo*, e così affrettare lo scioglimento totale degli usi che non riferendosi alle proprietà forestali, non vengono compresi nella legge in discussione.

Un'ultima parola sulla questione che potrei chiamare igienico-romana.

Gli onorevoli Venturi, Di Carpegna, Cencelli, Ranzi, Amadei, Pericoli, e sopra tutto l'egregio mio amico, l'oratore brillantissimo di ieri, l'onorevole Baccelli, il quale mi minaccia d'una replica che udrò con piacere, possono essere certi di questo: il Ministero non avrebbe mai potuto farsi iniziatore di alcun concetto, specialmente riferibile ad una data provincia dello Stato. O il vincolo forestale per cagion d'igiene è un beneficio, o è un onere. Se beneficio, il Ministero, senz'altro, l'avrebbe dovuto estendere a tutta Italia; se onere, tutta l'Italia vi si sarebbe dovuta sottomettere.

Non ignorava l'amministrazione dell'agricoltura e commercio la questione gravissima, se non per la provincia, certo per l'Agro romano; conosceva anche le attinenze della questione forestale igienica dell'Agro romano colla questione del bonificamento, colla questione dell'alienazione dei poderi di manomorta, colla questione della piccola proprietà e della piccola coltura; sapeva che cotesta era la questione delle foreste per Roma, era gravissima anche quanto all'igiene; ma il Ministero respinse il primo concetto di considerare cioè che il vincolo per l'igiene fosse davvero un beneficio, e si convinse che era il più grave (me lo permettano tutti quanti gli onorevoli amici e colleghi della provincia romana) il meno giusto vincolo che si sarebbe potuto stabilire. Tutti gli altri che si chiamano vincoli non sono che limitazioni della proprietà. La differenza fra questi e quello che si propugna in nome dell'igiene, sta precisamente in ciò che mentre pel caso della difesa della consistenza del suolo e del corso delle acque gli interessi si rivelano armonici fra tutti, pel caso del vincolo in causa d'igiene si inciampa in un vero ed ingiusto antagonismo dell'interesse del proprietario coll'interesse del pubblico.

Si tratta infatti, in quest'ultima ipotesi, di costringere il proprietario a non utilizzare la potenza produttiva, vale a dire a mantenere improduttiva, anzi onerosa la ricchezza, non già avuta dalle mani della natura, come parrebbe sentendo parlare di

selve, ma dovuta, come tutt'altre ricchezze, al lavoro e al capitale. I doni generosi della natura furono fatti all'uomo a tanta distanza di secoli, che dei possessi delle sue forze e dei materiali pur sussistenti in mani private, a queste nulla, decisamente nulla, giovò quel dono; per esse ogni valore della terra sia pure maremma o boscaglia, non è dovuto che a vecchio o nuovo capitale e lavoro; che se l'origine pur possa essere stata non legittima e la si perda nella caligine dei secoli, è divenuta più che legittima per il decorrimento dei secoli, entro i quali molto probabilmente il nuovo capitale e lavoro dei già usurpatori, o meglio dei loro incolpevoli successori o rappresentanti, molto probabilmente porterà il valor presente del podere, se pure non ne resterà al disotto.

Ebbene, nel vincolo per cagione igienica, troviamo affermato il principio dell'antagonismo del diritto e dell'interesse del proprietario, coll'interesse e col diritto dello Stato.

Gl'interessi possono sostenere un urto fra loro; ma i diritti non possono urtarsi giammai.

Ora il giovamento che si può trarre per parte dei vicini abitatori, delle vicine popolazioni dal tenere in piedi le selve altrui, è un donativo che si esige senza alcun corrispettivo, se la sussistenza della selva non riesce egualmente giovevole al proprietario. Per l'importanza del servizio, la convivenza ha diritto di sostituirsi al privato proprietario indennizzandolo; ma senza il libero consenso di lui, e, in ogni caso, senza espropriazione per pubblica utilità, non può essere lecito condannarlo, per far bene ad altri, a danneggiare se stesso. Si può impedire un fatto ingiustamente nocivo, ma non si può imporre uno stato di cose giovevole altrui, e di nocimento al proprietario.

Non è così per la questione della consistenza del suolo, per il disordinamento delle acque.

Primo ad essere danneggiato dal dissodamento o dal disboscamento è il proprietario medesimo, e nessuno potrà dire che egli troverà il suo tornaconto facendosi refrattario alla legge forestale stabilita per quei due motivi. Di più con la contravvenzione alla legge, non danneggia solamente sè stesso, ma ben pure la convivenza; e il suo diritto non può andare fin là.

Se dunque non è possibile che la potenza vegetativa, la quale va distrutta con la corrosione della superficie del suolo, con l'azione delle acque, debba nuocere solamente ai proprietari sottostanti, e non nuocere pure al proprietario superiore, mentre la materia utile del suo fondo va per la china; se deve concorrere la condizione del danno pubblico perchè intervenga la legge a impedire la distruzione dei

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

boschi, e il dissodamento dei terreni, il titolo di cosiddetto vincolo è ampiamente giustificato.

Ecco la ragione per cui, non accogliendo il concetto che una maggiore estensione di vincolo per causa igienica si possa ragionevolmente considerare come un beneficio, non la si poteva inserire tra le prescrizioni del primo articolo.

Ma v'ha una più forte ragione. In Roma e nella provincia romana, in quella di Ravenna, ed in una parte di quella di Bologna, c'è un certo germe di legge di vincolo riguardo alle foreste, per cagione igienica, ed in conseguenza se pregiudizio vi ha in tali provincie per la proprietà, non siamo noi che glielo abbiamo apportato, esso trae origine da antiche istituzioni, quantunque la legge sia recente. Infatti sebbene non sia stato che l'editto Consalvi del 1805 che sanzionò il vincolo per causa d'igiene nella provincia di Roma, esso tanto preesisteva all'editto, che vi si esposero solo le ragioni e stabilirono alcune nuove pene per i contravventori.

Lo Stato pontificio retto a governo dispotico, poteva tutto; e il diritto consuetudinario in taluni casi s'imponneva sullo scritto.

Con l'esagerata misura delle pene, con gli ostacoli preventivi frapposti all'esercizio dei più naturali e indiscutibili diritti, si aveva modo, in fatto di foreste, pur non espresse in leggi le cagioni igieniche, di trovarvele in quelle che si riferiscono al corso delle acque o alla consistenza del suolo.

Il cardinale Consalvi dunque volle regolare la materia rispetto all'igiene e lo fece nel più crudo modo, imponendo cioè di nettare il suolo di ogni foglia e legname che cadesse su quello, e tenerlo asciutto, infliggendo multe esorbitanti, e non provvedendo come al solito alla regolare esecuzione.

Ma questo che è un diritto scritto e consuetudinario, indiscutibile per la provincia romana, l'avevamo noi per le altre provincie? Non basta: nella provincia romana, sia per virtù della scienza che penetrò nelle masse, sia per antica tradizione, sia (tollererò l'onorevole Baccelli qualunque opinione, come la tollero io), sia per un po' di pregiudizio che c'è di mezzo, tutti indistintamente credono di potere conservare la salute mediante le selve, mediante quelle del resto le quali infino ad ora non ci hanno dato prova di essere apportatrici di molta salute.

L'opinione così gigante s'imponne su tutti; ve lo confesso, s'imponne anche al ministro.

Le rappresentanze locali non potevano parlare in un modo più eloquente. Ma riguardo ad altre provincie ve n'è stata una sola, vi è stato un solo comune che abbia detto: non approvate una legge

contraria alla salute pubblica, al fattore necessario del benessere sociale, all'igiene?

Dunque, se l'amministrazione ritiene contestabile l'azione benefica delle foreste, sia anche per non ammettere un vincolo che se può essere giovevole sotto altri riguardi, non lo sarà certo del pari sotto il punto di vista della proprietà e della libertà, l'amministrazione stessa non poteva accogliere il pensiero di estendere un beneficio che per essa non era tale, ma anzi, doveva riconoscere in questo creduto beneficio un male per l'Italia, comechè transitoriamente fosse potuto riguardarsi come un bene, almeno per l'Agro romano.

Però, se tutto ciò che si è manifestato più tardi fosse stato a notizia della pubblica amministrazione, chi sa che non avrebbe proposto un articolo nei termini di quello dell'onorevole Amadei e compagni? Del resto avrebbe fatto cosa che avrebbe tolto un conforto a coloro che sono convinti di aver reso un grande servizio a Roma, che è pur nostro paese.

Però, se per ragione di semplice opportunità si può differire (poichè non si tratta d'altro che di differire) la deroga di quelle leggi che determinano il vincolo anche per ragione igienica nella provincia romana, con questo avremo offesa l'unità e la giustizia della legge? A giudicare dal contegno della Camera, la quale mi è parsa plaudente agli onorevoli oratori della provincia romana, io sono d'opinione che, conservandole il vincolo che è in vigore, nessuno crederà che con ciò venga indebolita la base di uguaglianza e di giustizia generale della legge. Molto più quando si rifletta che nell'Agro romano (l'onorevole Venturi lo rilevò molto nettamente, ed altri colleghi pure lo notarono), nell'Agro romano dovranno seguire delle trasformazioni le quali dovranno essere precedute da altre leggi. Quindi la riserva non vestirebbe che un carattere essenzialmente transitorio.

Quando, con mezzi degni della moderna civiltà, non dei tempi primitivi nei quali non c'era dominio ben distinto privato o pubblico, nei quali non c'era cultura agricola, non c'era divisione molto distinta di proprietà; quando, dico, si potrà risolvere il problema con mezzi diretti e non con semplici ripari di carattere meccanico, naturalmente allora sarà finita la vita di questa disposizione. Delle diverse proposte intorno all'igiene, peraltro, io non mi fo giudice. La Camera deciderà, evitando ben inteso ogni offesa alla proprietà.

Mi sono fatto un dovere, ritornando sul tema dell'igiene, di fare le accennate dichiarazioni. Mi son fatto un dovere di dichiarare che l'amministrazione non poteva proporre per tutta Italia, perchè non lo considera un bene. Non lo poteva proporre per la provincia o per l'agro romano, perchè nem-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

meno per essi lo considera un bene. Non mi oppongo affatto del resto se i deputati che ne trattarono e la Camera siano d'accordo nel differire l'attuazione della parte della legge di abrogazione delle disposizioni vincolanti per causa d'igiene, ai tempi nei quali si potranno mettere meglio in armonia le diverse opinioni, e si potranno avere dei bonificamenti reali, come se li hanno avuti in gran parte nel loro agro i Toscani; io consento sia differito a quel tempo il riesame dell'importante tema.

Dirò un'altra parola, perchè mi vi provoca l'onorevole Ceresa, rispetto all'articolo transitorio della Toscana. Anche quell'articolo in una legge di unificazione è una necessità morale e giuridica.

Non si tratta di rendere contingente, incerta l'esecuzione della legge, si tratta di procedere in modo così ponderato ed illuminato da non potere essere appuntata l'amministrazione, nè di fretta, nè d'insipienza.

Qual male ci è nel chiedere e attendere tutte le notizie, tutti i giudizi, ed anche i voti che potrebbero venire dalle rispettive rappresentanze provinciali? Questo semplice ritardo sarà un tempo ben guadagnato per la buona e piena applicazione della legge.

Io metto fine al mio dire. Non ho inventata la legge; ho accettato tutto quello che mi veniva di buono, secondo l'ordine delle mie idee, dalle precedenti amministrazioni; e l'ho accettato dopo di averlo diligentemente studiato e ponderato; ho modificati i maggiori concetti e disposizioni fondamentali.

Molti di quest'Assemblea rammenteranno le accanite discussioni che sollevò la disposizione inserita nei precedenti progetti per la formazione di un vero catasto forestale sotto nome di elenchi generali; e chi non rammenta i troppo giusti appunti che allora si sollevarono per le gravi spese, le molestie e i vincoli derivanti dall'applicazione di quella disposizione?

Io che non ho fatto, siccome mi si è detto, che copiare i miei predecessori, ho eliminato, oltre dell'obbligo e del diritto della formazione di un catasto forestale, quel vincolo che dicevasi piano di economia, così per i boschi vincolati appartenenti a privati, come per i boschi appartenenti a comuni e ad altri corpi morali. Furono grandissime le difficoltà e le ripugnanze sollevate da quel concetto; per esso, a mio giudizio, si sarebbero avuti grandi imbarazzi dalla pubblica amministrazione e dai proprietari, i quali sarebbero stati vincolati nella coltivazione, nella modificazione, nel godimento dei propri poteri; e si sarebbe compromessa la legittimità del titolo della legge. Al piano di economia

ho surrogato il taglio dei boschi senza preventivo permesso.

Ma, ci si dirà, se voi avete dato libertà di coltura silvana e di taglio di boschi, con ciò solo avete distrutta la legge, in quanto che dal modo della coltura silvana e dal taglio dei boschi potrà derivare appunto la consistenza e la riproduzione dei boschi o la loro distruzione, cioè la scomparsa della cosa vincolata.

Ma io ho soggiunto, o signori, che speciali regolamenti (e qui si tiene presente il concetto decentralizzatore raccomandato dall'onorevole Ceresa), determineranno le norme alle quali si dovranno conformare coloro i quali devono governare i propri poteri vincolati.

Queste norme peraltro dovranno essere essenzialmente ragionevoli, vale a dire dovranno conciliare l'interesse ben inteso della economia silvana coll'interesse generale della legge.

Le norme da dettare nei regolamenti devono avere il solo fine di assicurare la consistenza e la riproduzione dei boschi, e ciò per quanto ci possa entrare la difesa della convivenza.

E dobbiamo ritenere che nessun regolamento si potrà scostare da tali scopi; che, se così non fosse, noi dovremmo disperare dei corpi che dovranno almeno studiarli e approvarli; ed ove abusi ed errori si commettessero, c'è sempre aperto almeno il Parlamento, come campo sul quale si possono portare tutti i reclami, e fare tutte le istanze.

Avevamo nei precedenti progetti una distinzione tra le proprietà boschive private e quelle dei comuni e di altri enti morali.

Questi, già soggetti ad alcuni vincoli sul modo di governare le loro proprietà, venivano presi di mira più specialmente nella legge forestale, non già per garantire interessi silvani, ma per tutelare e garantire la produzione legnosa. Ma io ho eliminato completamente questa speciale restrizione e quasi servitù in danno dei corpi morali, rimettendoci al diritto comune, e anche alle leggi che provvedono ai modi di amministrare le proprietà di tutti i corpi morali.

C'erano nei precedenti progetti dei criteri informativi della legge, quello soprattutto di difendere la consistenze del suolo e il corso delle acque; ma vi mancava il massimo di tutti i criteri, o meglio la condizione essenziale di tutti, cioè la realtà del temuto danno pubblico, e però, per determinare il vincolo, io ho richiesto come essenziale quella condizione.

Eliminando ogni giurisdizione speciale per i reati forestali, non più lasciando agli ufficiali forestali la parte di quel potere pubblico che esercitano gli ufficiali del Pubblico Ministero, il Comitato forestale,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

pel modo ond'è composto, non costituisce che un Consiglio amministrativo locale; e ho rinunciato ad ogni ingerenza diretta o indiretta del Governo nei ricorsi contro i giudizi di quel Comitato, investendone il Consiglio di Stato. Rispettando così le peculiarità di carattere locale si è propugnato un concetto unico, comune per tutti, acconcio ad assicurare l'eguaglianza nell'esecuzione della legge. E se nell'applicazione un qualche errore si potrà commettere, è bene che si noti che riuscirà esso essenzialmente correggibile, in quanto che il podere già vincolato, mercè la manifestazione del proposito di mutarne la coltura, potrà di nuovo svincolarsi, o almeno si potrà svincolare come terreno sodo, conservando solo il vincolo di tenerlo per modo da preservarlo da nuovi deterioramenti nella sua consistenza.

Però non dissimulo che ciò che a me, e, spero, alla maggioranza, parrà miglioramento, ad altri potrà parere deterioramento. Ma io non so davvero da qual lato mi dovrei collocare per contentar tutti. Ho visto che la prevalenza sarebbe per una serie maggiore di vincoli.

LOVITO. Oh!

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Mi permetta l'onorevole mio amico Lovito, tra gli oratori che hanno parlato si è mostrata una prevalenza per una serie maggiore di vincoli: io potrei nominarli ad uno ad uno; ed anche qualcuno, che pare che abbia parlato per la libertà, sostanzialmente, in modo forse non avvertito da lui, veniva a concludere per maggiori vincoli. D'altra parte poi parecchi oratori mi hanno rimproverato come vincolista e come rinnegato.

Chi sa se non hanno voluto anche denunziarmi come seguace di teorie ed influenze burocratiche, quasiché la mia proposta di legge non fosse, come qualcuno ha detto, soltanto una copia delle scritture passate, ma fosse anche un peggioramento di quelle scritture. Ma io posso dichiarare a tutti che delle burocrazie le quali possono arrendersi (e dico arrendersi perchè altre volte, nel tema che ci occupa, da quelli stessi uffici vennero fuori lavori ispirati ad altri principii), le quali possono arrendersi a collaborare a lavori somiglianti, io ne vorrei molte; perchè coteste sono quelle burocrazie che aiuteranno nella sua debolezza il povero ministro a tener fermi i principii di libertà sopra ben alta base, e anche intorno ad alti interessi ben altrimenti più gravi! (*Bene! Bravo!*) Burocrazie cosiffatte aiuteranno il ministro a tener fermi i principii contro il monopolio, qualunque ne sia la sua applicazione! (*Bene!*)

Ad ogni modo io ho fatto il mio compito. Chi vi

trova poco, chi molto: è una posizione impossibile che mi si fa. Io ho studiato il concetto; l'ho attuato, valendomi pure dell'opera di altri; pur potrei nominare molti egregi miei colleghi che mi aiutarono coi loro consigli, e che finirono per concordarsi quasi intieramente con me.

Io poi non sono un essere assolutamente indipendente, ed autonomo, trattandosi di leggi, e precisamente di leggi gravi come quella che discutiamo.

Fo parte di un'amministrazione la quale ha il suo programma; ed il programma di tutta questa amministrazione è riassunto principalmente nei concetti del mio onorevole amico, il presidente del Consiglio. Se fossi stato così debole o così dimentico dei miei precedenti da farmi governare da vincolista, o da abbandonare i miei principii, il programma del Ministero sarebbe stato violato interamente da una legge, che è delle principalissime che questa Legislatura è chiamata a fare, anche perchè è legge di unificazione. Essa potrebbe molto probabilmente attribuire all'Assemblea che volesse condurla in porto, un qualche titolo di lode: la legge forestale è stata un desiderio di molti e molti anni, oggetto di conati falliti, che rimontano anche a periodi molto anteriori alla felice unificazione d'Italia.

Tutto, impertanto, nella legge forestale s'imponneva a me perchè avessi evitato ogni offesa ai principii, agli interessi, al programma.

Ma avrò io potuto contentar tutti? Non me ne posso lusingare. Fortunatamente ciò non è nemmeno necessario. Ma, o signori, io devo continuare nella via che percorro. Voi mi avete aiutato, e ve ne son grato, nel portare in porto una legge difficile, quella della pesca, legge tanto più difficile in quanto che ne era stata votata un'altra, sullo stesso obbietto, ed in senso molto diverso, dalla precedente Camera, pochi mesi prima che vi avessi presentato il progetto mio. Ebbene, quella legge è omai una realtà, un fatto compiuto; e l'altro alto Consesso, che ho sempre rispettato e rispetto, che noi tutti rispettiamo, non trovò da aggiungere una sola virgola al lavoro nostro. Questa che discutiamo è una legge di unificazione forse più grave; ma con dolore vi dico non è l'ultima. Ne abbiamo ancora due, delle quali una è quella della caccia, l'altra, un po' gravuccia, che è quella delle miniere, e ci lavoro assiduamente.

V'ha chi, ignorante della materia, ed incorreggibile nelle leggi, non che della scienza, del senso comune, vi ha, dico, chi crede possa frastagliarsi un'amministrazione, dando il governo, per esempio, del commercio, a chi tiene l'amministrazione delle finanze dello Stato, ed il governo dell'agricoltura a chi deve curare i mezzi di comunicazione, e non so

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

qual altra parte ad altri. Io vi dico che il principio dell'amministrazione pubblica rispetto all'agricoltura, all'industria, al commercio, coi rami e ordini diversi a tali obbietti connessi, è uno solo ed armonico, è quello del più pieno rispetto alle libertà e alla proprietà coordinato con la difesa delle supreme ragioni della convivenza, è quello di ridurre ai minimi termini le funzioni dell'amministrazione centrale, facendone la più larga parte alle amministrazioni locali.

Il perchè ebbi a dichiarare all'onorevole Chiaves, quando sollecitava la presentazione della legge forestale, che ciò non mi sarebbe stato possibile di fare così presto come avrei desiderato; chè nella legge forestale, fa d'uopo applicare principii, che pur governano la legge sulla pesca, sulla caccia e sulle miniere.

Ora, prima a divenir legge dello Stato fu quella della pesca, seconda è quella delle foreste che, non per me, ma per voi ed anche per il paese, spero entri pure presto in porto. La legge della caccia che per ragioni, che è inutile dir qui, ma anche un poco per la materia che ha attinenze di carattere internazionale, non ho potuto presentare, verrà più tardi, come spero possa fare per quella delle miniere. Per altro è stato ed è tale il grande ammasso di leggi importantissime, al cui studio siete stati chiamati per parte dei miei colleghi, che era pur dovere mio di fare che quelle leggi vi avessero posto anche col ritardo di alcune da me proposte.

Per me infine è questione di principii; chi non è d'accordo coi miei principii, credo che farebbe bene ed agirebbe in modo più costituzionale col liberarmi da ulteriori impicci, qui, apertamente; se poi trovasse più comodo, come qualche volta si è fatto e come, ricordando antecedenti parlamentari, parmi abbia minacciato un onorevole deputato, se poi trovasse, dico, più comodo il modo segreto, per me, individualmente, gli sarei sempre grato, ma il beneficio che ne verrà al paese e alle istituzioni lascio agli autori l'apprezzarlo. (*Bravo! Benissimo!*)

**PRESIDENTE.** Spetta all'onorevole Morrone di parlare. (*La chiusura! la chiusura!*)

Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metterò ai voti.

Chi intende debba chiudersi la discussione generale, voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

Veniamo dunque all'articolo 1.

Onorevole ministro, Ella intende bene che la discussione si faccia sulla proposta ministeriale? Così

le proposte della Commissione avranno valore di emendamenti.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Se mi permette l'onorevole presidente, io ci ho da portare solo una modificazione.

Io dichiaro che accetto delle proposte della Commissione la sostituzione della parola *o* all'altra *e*, che, per errore di stampa, è stata posta sul primo articolo, dove è detto *disboscandosi e dissodandosi*, mentre si sarebbe dovuto dire *disboscandosi o dissodandosi*.

**PRESIDENTE.** E nel resto mantiene l'articolo del progetto ministeriale.

**CANCELLIERI, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CANCELLIERI, relatore.** Noi, per parte della Commissione, non ci opponiamo alla discussione del progetto ministeriale, perchè ciò rientra nel sistema della Giunta la quale non fece che proporre emendamenti. Quindi la Giunta ritiene le sue proposte come emendamenti alle proposte del Ministero.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Allora darò lettura dell'articolo 1:

« Sono sottoposti al vincolo forestale, a norma delle disposizioni della presente legge, i boschi e le terre spogliate di piante legnose sulle cime e pendici dei monti fino al limite superiore della zona del castagno; e quelli che, per la loro specie e situazione, possono, disboscandosi e dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, valanghe, e, con danno pubblico, disordinare il corso delle acque, o alterare la consistenza del territorio nazionale. »

(*Conversazioni al banco della Commissione.*)

Facciano silenzio.

A quest'articolo vi è per primo l'emendamento proposto dalla Commissione, così formulato:

« Sono sottoposti a vincolo forestale, a norma delle disposizioni della presente legge, i boschi e le terre *anche* spogliate di piante legnose sulle cime e pendici dei monti fino al limite superiore della zona del castagno; e quelli che, per la loro specie e situazione, disboscandosi o dissodandosi, possono *con danno* pubblico dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane, valanghe, e *così* disordinare il corso delle acque, o alterare la consistenza del territorio nazionale. »

**CANCELLIERI, relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Permetta. A questo emendamento della Commissione succede una vera selva di altri emendamenti all'articolo 1.

Procuriamo *di non smarrire la diritta via.* (*Ilarità*) Anzitutto c'è l'emendamento dell'onorevole Ceresa:

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

« Art. 1. Possono essere sottoposti alla servitù di coltura forestale quei terreni per i quali essa sia richiesta dal buon regime delle acque o da riguardi d'igiene. »

Poi viene quello dell'onorevole Gerardi :

« Art. 1. I boschi e le terre incolte sulle cime e pendici dei monti non potranno essere disboscate, o dissodate senza il permesso del Comitato provinciale forestale.

« Tale permesso sarà accordato per la riduzione del terreno a coltura agraria, ove, sia per la natura del terreno o del sito, sia per mezzi proposti dal proprietario e riconosciuti efficaci dal Comitato, non v'abbia, o sia rimosso il pericolo che per scossonamenti, smottamenti, interrimenti, frane o valanghe ne venga disordinato, con pubblico danno, il corso delle acque, o alterata la consistenza del territorio nazionale.

« I Comitati forestali provinciali potranno preventivamente determinare quei terreni i quali, sebbene contemplati dalla prima parte di questo articolo, possono, per circostanze speciali, essere disboscati o dissodati, per ridurli a coltura agraria, senza pregiudizio degli scopi della presente legge. »

Viene in seguito quello dell'onorevole Peruzzi, così concepito :

« Art. 1. Salve le indennità di ragione, a norma delle disposizioni della presente legge, sono sottoposti a vincolo forestale i boschi e le terre spogliate di piante legnose sulle cime delle Alpi o degli Appennini e sulle loro pendici ad un chilometro di distanza dalle cime.

« Possono essere parimente sottoposti al vincolo forestale, salve le indennità di ragione, a norma delle disposizioni della presente legge, sulla domanda dei Consigli provinciali e comunali, nonché dei consorzi per il governo delle acque e per le irrigazioni, i boschi e le terre spogliate di piante legnose; il dissodamento delle quali, per la loro specie e situazione può dar luogo, ecc. » (*Il resto come nel progetto ministeriale*)

Succede l'emendamento dell'onorevole Odiard, il quale consiste nell'aggiungere la parola « incolte » dopo le parole: « boschi e terre, » e nel cancellare le parole « fino al limite della zona del castagno e quella... »

Quindi vi sarebbero le aggiunte degli onorevoli Di Carpegna, Cencelli, Amadei, Indelli e Venturi, le quali, aggiunte insieme con quella dell'onorevole Luigi Griffini, verrebbero a costituire il *gius quiritario* forestale. (*Si ride*)

Leggeremo prima la proposta Griffini :

Aggiungersi le parole: « oppure aggravare le con-

dizioni igieniche, meteorologiche e climatologiche del paese o di determinate località. »

Viene poscia l'aggiunta dell'onorevole Di Carpegna :

« È data inoltre facoltà ai Comitati forestali provinciali (di cui all'articolo 4) di dimandare la conservazione del vincolo attuale per alcuni boschi situati in condizioni speciali, dalla cui distruzione possa venire un pubblico danno anche non preveduto dalla presente legge, e qualora questo vincolo venga approvato dai Consigli provinciali e comunali interessati sarà accordato con decreto reale, in seguito a proposta del Ministero d'agricoltura, industria e commercio. »

Segue l'aggiunta dell'onorevole Cencelli :

« In quelle provincie dove le leggi precedenti stabilivano il vincolo forestale per causa d'igiene pubblica, per lo stesso titolo sarà conservato sotto le norme della presente legge, sentito il parere del Consiglio provinciale, e dei Consigli sanitari, sino a che la scienza non si sarà definitivamente pronunciata su questa materia. »

Vi ha pure l'aggiunta degli onorevoli Amadei, Ranzi, Gori-Mazzoleni e Carancini :

« Nelle provincie dove le vigenti leggi sanciscono il vincolo forestale, anche per ragione di pubblica igiene, potrà il vincolo stesso e per tale ragione essere applicato in conformità delle disposizioni della presente legge. »

E l'aggiunta dell'onorevole Indelli :

« Nelle provincie ove il vincolo forestale per la legge attualmente in vigore è ammesso anche per ragioni igieniche, potrà essere mantenuto nei termini della presente legge, sulla domanda dei Consigli provinciali, e con deliberazione del Comitato forestale di cui nei seguenti articoli. »

Leggerò infine l'aggiunta dell'onorevole Venturi che, dopo stampata la modificò, sostituendo alle parole: *nel territorio del comune di Roma*, le parole: *nella provincia di Roma* :

« Nella provincia di Roma, in attesa del bonificamento dell'Agro romano, è mantenuto, indipendentemente dalle altre prescrizioni della presente legge, il vincolo forestale per ragione igienica. »

Ora pregherei gli onorevoli deputati che hanno presentato queste aggiunte all'articolo 1 nel senso del vincolo forestale per ragioni d'igiene, a volere cercare di combinare fra loro la formola che meglio compendii i concetti da loro svolti.

Intanto su questo articolo è iscritto primo di tutti l'onorevole Cencelli.

CENCELLI. Mi riservo l'iscrizione per dichiarare unicamente che sono pronto ad unirmi cogli altri miei colleghi della provincia di Roma, purchè quelle

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

formule che si proporranno si avvicinino il più possibile all'emendamento da me proposto. In conseguenza, quando i miei colleghi avranno scelto quale degli ordini del giorno proposti sarà definitivamente da sottoporsi alla votazione, io non mi opporrò.

Del resto, avendo parlato su questo principio, non ho ragione di prendere nuovamente a parlare.

**PRESIDENTE.** La parola spetterebbe all'onorevole Amadei.

Ma siccome l'onorevole Amadei parlerebbe sull'aggiunta, potremmo dare anzitutto la parola agli oratori iscritti sulla parte principale dell'articolo.

**AMADEI.** Io non devo dire che brevi parole; però disponga, onorevole presidente, come meglio crede.

**PRESIDENTE.** È per tenere un po' d'ordine nella discussione, e darò pertanto la parola all'onorevole Ceresa che ha proposto un emendamento all'articolo.

Però mi faccio lecito di rammentare all'onorevole Ceresa che il suo emendamento è figlio e conseguenza del discorso, che ha pronunciato ieri l'altro, e che pertanto egli potrà tenersi ora a brevità di parole.

**CERESA.** Io terrò conto delle avvertenze dell'onorevole presidente; non occuperò lungamente la Camera con un più ampio svolgimento di questa mia proposta.

Le parole che io ho avuto l'onore di rivolgere in questi giorni ai miei onorevoli colleghi non potevano trovare un'accoglienza migliore di quella che ad esse fu fatta dai vari oratori, i quali si succedettero nel ragionare su questo argomento. Dall'onorevole Cencelli all'onorevole Griffini tutti quanti parlarono dell'ordinamento forestale, tutti, su per giù, dimostrarono come i criteri generali, sui quali la legge proposta si appoggia, debbano venire modificati, perocchè non paiano coordinati con le circostanze speciali, in cui versano le varie provincie italiane.

Lo splendido discorso dell'onorevole Baccelli dimostrò in modo chiarissimo come un'aggiunta dovesse sempre farsi a quest'articolo.

Il territorio italiano...

**PRESIDENTE.** Onorevole Ceresa, mi permetta rivolgerle la preghiera di non rientrare nella discussione generale.

È consuetudine che, quando l'oratore ha svolto nella discussione generale i suoi concetti, quando gli articoli e gli emendamenti che egli ha proposti siano precisamente la conclusione dei discorsi da lui pronunciati nella discussione generale, egli possa bensì fare ancora qualche avvertenza nella discus-

sione degli articoli, ma debba astenersi dal rientrare in quella generale già chiusa.

**CERESA.** Io non credo di essere rientrato nella discussione generale; mi sono tenuto esattamente...

**PRESIDENTE.** Mi pareva che ella riassumesse appunto la discussione generale.

**CERESA.** Mi sono tenuto esattamente a dire i motivi per i quali aveva proposto questo emendamento.

Procurerò di ridurre il mio discorso a brevissime parole.

Dirò dunque che il concetto generale era di non equiparare con un solo criterio tutti i terreni boschivi d'Italia, ma di tenere conto, nelle varie provincie, delle circostanze locali, e dei rapporti igienici.

Dopo l'invito che mi ha fatto l'onorevole presidente, non aggiungerò altre parole per non tediare ulteriormente la Camera, ma non potrei tenermi dall'osservare, che l'onorevole ministro nel suo discorso ha detto essere il suo progetto di legge una seconda edizione non riveduta nè corretta degli antecedenti.

Mi pare che la risposta a questa osservazione emerga per se stessa, solo che si confrontino gli articoli dei tre progetti di legge che furono già discussi dal Parlamento.

Poichè vedo che la Camera desidera di continuare la discussione degli articoli, io non dirò di più; soltanto affido al suo giudizio gli emendamenti che ho avuto l'onore di proporre, e confido soprattutto che vorrà tenere conto delle necessità speciali delle singole parti d'Italia, le quali sarebbero ferite, se una disposizione generale, quale è quella contenuta nell'articolo 1, fosse applicata indistintamente, se tutti i boschi d'Italia fossero soggetti ad una regola uniforme.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Peruzzi.

**PERUZZI.** Mi dispiace di prender la parola in un'ora talmente tarda che più grave riescirà a voi onorevoli colleghi, che mi ascoltate, la lunghezza dei ragionamenti occorrenti a svolgere i miei concetti, assai diversi da quelli stati svolti finora.

Confido peraltro che questa, che a taluni parrà singolarità d'opinione, mi procaccerà una maggiore benevolenza, per l'abitudine di questo Parlamento di lasciare svolgere tutte le opinioni, ancorchè da molti e forse dai più non siano consentite.

Io non ho preso la parola nella discussione generale nè ho proposto un contro-progetto, come lo aveva apparecchiato nelle occasioni di altri progetti precedentemente presentati a questa Camera; perchè, lo dico non senza un profondo sentimento

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

di dolore, le idee liberali, per ciò che concerne quest'argomento, non hanno fatto progresso, da molti anni, in Italia. Io anzi credo che si sia battuta la via del regresso, siccome dimostrerò tessendo una breve storia di quello che è avvenuto nelle precedenti Sessioni.

Nel 1851 il conte di Cavour promulgava il regio decreto del 4 novembre, n° 1288, che regolò le foreste dell'isola di Sardegna, e questo decreto si restringeva a prescrivere delle norme per i boschi demaniali e delle pubbliche amministrazioni, ma rispetto ai boschi di privata proprietà lasciava intera la facoltà dei proprietari e restringeva l'ufficio della legge a quello a cui, secondo me, deve restringersi, a tutelare con efficaci e savie leggi i diritti della proprietà boschiva contro i danni, contro gli abusi del pascolo ed altri.

Nel 1865 il ministro Torelli presentava alla Camera un progetto di legge inteso ad abrogare nelle province delle Marche e dell'Umbria certe disposizioni soverchiamente restrittive della legge forestale pontificia che ivi vigeva, proponendo che fosse estesa a quelle province la legge napoletana, perchè parevagli la più mite fra quante leggi forestali esistevano in Italia. Alla Camera non parve abbastanza mite la legge napoletana e la Commissione parlamentare eletta ad esaminare il progetto Torelli, proponeva invece che alle dette province fosse esteso il decreto Cavouriano del 1851 per la Sardegna, abolendo le prescrizioni restrittive delle leggi preesistenti. E questa proposta fu approvata dalla Camera, mercè una sola concessione che la Commissione parlamentare fece a grande stento al ministro, per non indugiare la soppressione delle leggi restrittive pontificie, e si fu quella di limitare il vincolo unicamente ai casi di dissodamenti.

Nel 1868 il ministro Broglio presentò un analogo progetto di abrogazione delle disposizioni troppo restrittive in materia forestale che vigevano nelle province di Parma, di Piacenza, di Modena, di Reggio, di Massa e Carrara. E la Commissione parlamentare, della quale fu relatore l'onorevole Cairoli, si limitò anche qui a proporre la soppressione di quelle disposizioni troppo restrittive, che furono infatti dalla Camera senza difficoltà soppresse.

Fu quindi respinto un progetto presentato dall'onorevole Castagnola per estendere a tutta Italia il vincolo, non solamente per il dissodamento, ma ancora per il taglio dei boschi. E l'onorevole Sella, quando nel 1873 ottenne dalla Camera l'approvazione della legge intorno agli ademprivi di Sardegna, riuscì ad introdurre, quasi inavvertita, una modificazione all'articolo 65 del regio decreto del 1851, per la quale i boschi dei privati erano sot-

toposti al vincolo, ma sempre, come era avvenuto rispetto alle Marche ed all'Umbria, unicamente nei dissodamenti. Del taglio dei boschi neppure allora si parlò.

Finalmente il progetto Finali pervenne fino al limitare della discussione, tanto che era all'ordine del giorno, ed io era venuto qui pronto a combatterlo press'a poco cogli stessi argomenti che oggi svolgerò, quando, non so come, anche quel progetto sfumò.

Invece, signori, io non ho preso la parola nella discussione generale, e non ho riprodotto il controprogetto che avevo preparato rispetto al progetto Finali, per più ragioni. Prima di tutto, quando ho veduto l'amministrazione, sorta dopo il 18 marzo, presentare questo progetto, io mi sono detto: è inutile andare contro una corrente così violenta! Quando era presentato da un Ministero di Destra, io potevo sperare di avere l'appoggio di una parte della Sinistra; ma ora che è presentato da un Ministero di Sinistra, conoscendomi avverse le opinioni della maggior parte dei deputati dell'altra parte della Camera, mi accorgo che farei un'opera vana.

Io lessi nel giornale *l'Opinione* di giorni fa, a proposito di questo progetto di legge: « Come deve rimanere deluso l'onorevole Puccioni ora che l'onorevole Maiorana ha press'a poco ripresentato quel progetto Finali cui nel 18 marzo accennava come ad una prova di tralignamento dalle buone dottrine! »

D'altra parte, quando sono arrivato qui, mi sono sentito susurrare all'orecchio che io veniva a combattere questo progetto, non mica per il progetto in sé, perchè delle opinioni coscienziose e ferme non mi si fa da taluni l'onore di attribuirmene, ma collo scopo di servire ad una certa cospirazione di non so quali interessi, per combattere l'onorevole Maiorana, il quale, alla fine del suo discorso, ha pure fatto parola di questa minaccia di crisi.

Io, per la parte mia, non bado generalmente a queste dicerie. Guai! se ci badassi; ma bado a non convertire la Camera in un'accademia; bado a restringermi, per quanto posso, a proposizioni che ho qualche speranza, sia pure lontana, di far trionfare. Laonde io mi sono ristretto a presentare alcuni emendamenti all'articolo 1, che mi parrebbero tali da non dover incontrare un'opposizione assoluta, in quanto che io non mi oppongo, in un modo assoluto, a quel vincolo, che a molti pare, a me no, foriero di tanti vantaggi per il nostro paese.

E finalmente, o signori, un altro motivo ho avuto per non prendere la parola nella discussione generale, e per non presentare un controprogetto; ed è che io riconosco che nel progetto dell'onorevole

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

Maiorana vi sono delle modificazioni felici le quali lo rendono assai meno gravoso di quello che lo fossero i progetti precedenti in materia forestale.

Io do altissima lode all'onorevole Maiorana per avere soppresso assolutamente ogni misura preventiva, e per avere sostituito alle misure preventive delle disposizioni d'indole repressiva; imperocchè, sebbene io non sia concorde rispetto all'estensione ed al fine delle sue disposizioni, riconosco essere il suo progetto assai meno limitativo del diritto di proprietà, di quello che lo fossero i precedenti progetti presentati alla Camera. Inoltre riconosco avere l'onorevole Maiorana migliorato assai i precedenti progetti, in quanto che, dei regolamenti di polizia forestale ha voluto affidare la cura ai Comitati locali, piuttosto che definirli con una legge generale ed uniforme.

Non posso del pari consentire con lui per ciò che ha detto intorno al piano d'economia, imperocchè io non veda molta differenza tra il piano di economia che era prescritto nei precedenti progetti, e la facoltà che egli vorrebbe data ai Comitati forestali, se ho ben inteso il suo progetto, di prescrivere i modi della cultura delle selve.

Io do poi particolarissima lode alla Commissione, per avere proposto, come ultimo modo di difesa del povero proprietario, la via giudiziaria: essendo un'efficace garanzia il poter tentare di farsi rendere giustizia dai tribunali ordinari contro la fallacia dei giudizi delle autorità forestali.

Riconoscendo lealmente la bontà delle intenzioni dell'onorevole ministro, deploro che a queste sue intenzioni non abbia, come egli desiderava e come mi pare che egli creda, corrisposto interamente il suo progetto.

L'onorevole Maiorana infatti mi scriveva tempo addietro, pregandomi di far parte di una Commissione, intesa ad apparecchiare una legge forestale, nei termini seguenti:

« In seguito alle dichiarazioni da me fatte alla Camera, ho preparato sull'argomento un nuovo progetto di legge, mediante il quale ho tentato di raggiungere il supremo scopo della legge, che è quello di conservare le selve in quei luoghi dove la loro presenza è incontestabilmente necessaria, senza perciò offendere le ragioni della proprietà; cercando anzi di conciliare con quello pubblico l'interesse dei privati. »

Al che io mi permettevo di rispondere:

« Dalla sua lettera ho rilevato con piacere, come ella intenda provvedere a conservare le selve in quei luoghi dove la loro presenza è incontestabilmente necessaria, senza perciò offendere le ragioni

della proprietà, cercando anzi di conciliare con quello pubblico l'interesse dei privati.

« Dal che parmi rilevare che i due cardini del progetto di legge esser dovrebbero, a parere della Eccellenza Vostra:

« 1° Che fosse incontestabile la necessità di conservare le selve cui la ideata legge dovrebbe applicarsi;

« 2° Che per effetto di questa legge, non dovessero essere offese le ragioni della proprietà, e che anzi con l'interesse pubblico esser dovesse conciliato l'interesse dei privati.

« Senonchè io non posso astenermi dal farle manifesto il mio timore che queste idee fondamentali della Eccellenza Vostra sieno state per avventura dimenticate da chi redasse i quesiti; nei quali non trovo specificati i criteri per giudicare della incontestabile necessità di conservare certe selve; essendo tutt'altro che pacifica nel campo scientifico la volgare opinione generalmente accettata, della necessità di conservare selvesi i monti, per il buon regime delle acque.

« Nè tampoco trovo nei quesiti garantite da qualsivoglia offesa le ragioni della proprietà, parlandosi invece di facoltà della pubblica autorità di vietare il taglio dei boschi, e di vietarlo irremediabilmente e senza che si parli di compensi, quando così piaccia al ministro. »

Pare che questa mia risposta bastasse a far accorto l'onorevole Maiorana come io non mi fossi male apposto nel giudicare che egli ed io non eravamo concordi; poichè egli non mi fece altrimenti istanza per far parte di quella Commissione. E di ciò lo ringrazio in quanto che, probabilmente, vi avrei perduto il mio tempo.

Debbo dire che uguale invito fu fatto all'onorevole mio amico barone Bettino Ricasoli, e poichè di lui è stata letta una lettera, credo a me permesso di avvertire la Camera, senza annoiarla a leggerla, che ho qui in mano una di lui lettera nella quale mi dice esser egli « contento di non essersi scostato dai concetti, da me espressi nella mia risposta al ministro, di cui ho dato lettura; » della quale avevo spedito una copia al barone stesso.

La lettera dell'onorevole Maiorana, come ho detto, dimostra com'egli avesse l'intenzione di conciliare l'interesse pubblico colle ragioni delle proprietà private; per lo che, specialmente dopo la lettura delle ultime parole, colle quali l'onorevole Cancellieri chiude la sua relazione, ho fatto argomento del più benivolo e coscienzioso studio tanto il progetto del Ministero quanto quello della Commissione. Avrei invero avuto un rimorso se non avessi corrisposto, come era mio dovere, ad un invito così

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

patetico com'è quello col quale l'onorevole relatore si rivolge al patriottismo di alcuni deputati fra i quali mi trovo anch'io; nè sono stato insensibile alle patetiche parole dell'onorevole relatore, essendomi, come ho detto, astenuto dal presentare un controprogetto, e ristretto a proporre questi emendamenti.

Rispetto a quello delle indennità che svolgerò più tardi, temo che fra noi ci sia un grave dissenso, ma rispetto all'altro pel quale intendo restringere l'estensione dei vincoli, ho molta speranza di poter essere corrisposto dall'onorevole Commissione ed all'onorevole ministro, almeno con un ponderato esame. Su che cosa fonda l'onorevole relatore la sua patetica perorazione? Su ciò che vado a dire. Voi che siete senza vincoli, ed avete il cattivo gusto di trovarvi contenti di ciò (evidentemente il nostro deve parere un pessimo gusto a chi vuol regalare a tutta l'Italia questo beneficio dei vincoli); voi che non avete vincoli, pensate a quegli infelici che ne hanno e non vi opponete a che questi vincoli siano loro tolti o scemati. Pensate che non si può fare altrimenti; bisogna che la ragione dell'unificazione in tutto e per tutto, ed il trionfo oggigiorno tanto vagheggiato delle medie sieno efficaci anche nei boschi, e che in tutto e per tutto ci sia l'uniformità assoluta, quantunque diverse possano essere le condizioni dei luoghi, diversi gl'interessi, diversi i gusti delle popolazioni.

Ebbene, trionfino le teorie di governo e d'amministrazione desunte dalle medie, per le quali uno morirà di fame mentre il suo vicino morrà d'indigestione; giacchè non ho nessuna speranza di poter fare argine alla corrente che ci travolge; ma almeno invito caldamente l'onorevole ministro e l'onorevole Cancellieri a soffrire che io non accetti per buono l'argomento fondamentale della perorazione di quest'ultimo, che io ritenga che essi non abbiano migliorata la condizione della maggior parte delle province dove esiste il vincolo. A tal uopo mi basta di prendere dalla relazione dell'onorevole ministro un quadro nel quale sono esposte le varie legislazioni vigenti nelle diverse parti d'Italia, e, per facilitarne alla Camera l'intelligenza, mi sono permesso di farne un prospetto, o, come dicono oggi, uno specchio.

Vi sono, come molti vedranno da questo specchio che avranno sott'occhio, vi sono nella prima colonna i fini delle diverse disposizioni delle leggi vigenti; segnatamente ne prendo tre: tagli di boschi, dissodamenti, ed una che chiamano *decortizzazione*; ma, siccome *decortizzazione* è una parola che non è stata accolta nè dal Ministero nè dall'onorevole

Commissione, mi restringo al diboscamento ed al dissodamento.

Ora, rispetto al taglio, trovo che vi è assoluta libertà nelle Marche, nelle province napoletane, nel Piemonte, nella Sardegna, nella Sicilia, nella Toscana, e nell'Umbria.

Siccome mi pare da taluni messo in dubbio quello che dico rispetto al Piemonte, mi permetto di leggere quanto a questo si riferisce nel prospetto ministeriale.

« Tagli — Piemonte:

« Pei boschi dei comuni e corpi morali occorre speciale autorizzazione (articoli 55, 56, 57).

« Pei boschi cedui divisi in prese puossene eseguire il taglio osservando la prescritta rotazione e riservandovi le piante matricini stabilite (articoli 46, 52, 54).

« Pei boschi dei privati non vi è alcuna restrizione potendone i possessori usare liberamente (articolo 3). »

Se sono in errore, non è mia la colpa, perchè ecco qui la relazione ministeriale: carta canta!

Rispetto ai tagli, vi è vincolo soltanto nelle province di Lucca, di Modena e delle Romagne. Vi è poi una libertà limitata nelle province della Lombardia e nella provincia di Roma. Nelle province della Lombardia è prescritto pel taglio dei cedui un turno non minore di 7 anni colla riserva di 25 allievi per tornatura: per le fustie la riserva deve essere di venti allievi per tornatura. Nella provincia di Roma è vincolato il taglio dei boschi d'alto fusto, libero il taglio dei cedui, eccettochè a 12 miglia di distanza dall'una e dall'altra sponda del Tevere.

Il vincolo generale è pei dissodamenti. Pei dissodamenti vi è vincolo dappertutto, fuorchè nella mal consigliata Toscana, ove vige l'editto del 1780, di quel visionario che fu Pietro Leopoldo!

Ora, signori, mi permetterò di pregare la Camera d'inserire nel rendiconto uno spoglio che ho fatto dell'estensione dei boschi in paragone dell'estensione territoriale nelle varie province soggette o non soggette al vincolo, rispetto al diboscamento.

Ho completato la statistica presentata dall'onorevole ministro con quel che forse il Ministero di agricoltura non si rammentava di avere pubblicato nel 1870 negli *Annali di agricoltura*, rispetto ai boschi della Toscana, omessi nella relazione ministeriale. E considerando che alle cifre difficilmente si tien dietro udendo un discorso, chiederei il permesso di pubblicarle nel rendiconto senza che stia a leggerle.

PRESIDENTE. Il suo desiderio sarà soddisfatto:

## SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

questi dati saranno stampati in appendice od in nota al suo discorso. (*Vedi in fine della seduta.*)

PERUZZI. Da queste cifre si vede che per l'appunto nella Sardegna e nella Toscana, dove le proprietà boschive private erano più libere, c'è oggi maggiore estensione di boschi. Si dirà che pella Toscana sono desunti questi dati dal catasto, ma io mi permetto di fare avvertire come dopo la catastazione avvenuta mezzo secolo fa, se molti boschi sono stati distrutti nella provincia toscana, il rimboschimento vi è stato spinto con singolare alacrità. Ed anche in una pubblicazione del Ministero trovo lodate altamente le cure adoperate in Toscana per il rimboschimento; tanto che il signor Galgagnetti di Colle di Valdelsa, in una graziosissima istruzione data ai suoi figli intorno alla silvicoltura nel giornale agrario toscano di alcuni anni fa, scriveva che « dopo il 1814 i boschi in Toscana sono diminuiti, ma che fatti accorti i proprietari, e cresciute le strade e cresciuto il prezzo del legname, colle così dette smarrature fecero tanti polloneti, che io profetizzo che alla metà del secolo si avrebbero più boschi di quello che non se n'ebbero al principio del secolo stesso. » Ed io credo che egli non abbia avuto torto.

Per esempio, citerò un monte il quale, in omaggio ai principii igienici, fu disboscato per ordine della repubblica fiorentina, il Monte Morello, che sta sopra a Firenze; questo monte oggi si va rimboschendo, mercè l'attività di vari privati possidenti, taluni dei quali hanno ottenuto anche delle ricompense, non so se dal Ministero o dal Consiglio provinciale, per l'estesa cultura silvana attivata con ottimo effetto sopra quelle pendici.

Giacchè ci sono, dirò che il Monte Morello fu disboscato tagliando i magnifici abeti che lo ricoprivano, per decreto della repubblica fiorentina, perchè, dopo una pestilenza, non sapendo a che attribuirlo, l'attribuirono ai boschi; usanza comodissima, vigente anche ai nostri giorni; nei quali si attribuiscono ai boschi le escrescenze dei torrenti, spesso dovute all'incuria di coloro che dovrebbero curarli ed usarne le escrescenze stesse a vantaggio proprio ed altrui.

« E se i Fiorentini avessero pensato » aggiunge un cronista *ingenuo*, « che le balle delle loro mercanzie giunte dall'Oriente, ove inferiva la peste, erano depositate ed aperte nei magazzini dei mercanti fiorentini, avrebbero pensato a sciorinare queste balle in qualche lazzaretto, piuttosto che attribuire a questi infelici abeti una colpa di cui erano certissimamente innocenti! »

E si noti, o signori, che quando avrete messo anche questo vincolo forestale, sebbene ridotto a

misura repressiva, come saviamente propone l'onorevole ministro, pure io credo che accadrà ai proprietari dei boschi quello che accade sempre ogniqualvolta si mettono dei vincoli al libero esercizio della proprietà, alla libera scelta del modo di usufruirne a proprio talento.

L'onorevole Di Masino diceva nella sua relazione intorno al progetto Finali a proposito dei *facidanni* e del pascolo abusivo:

« Nulla più indispetta il proprietario che vedere sciupare la roba sua, la sua fatica, ed il danno è cagionato non tanto dalle conseguenze materiali del fatto, quanto dal disgusto e dalla sfiducia che esso produce. »

Ed io sono convinto che quando avrete messo l'esercizio del diritto della proprietà silvana in balia dei capricci, e forse delle passioni dei Comitati locali, voi avrete spesso reso meno produttiva la proprietà silvana, disaffezionandone i proprietari.

Come volete, o signori, che questa proprietà non soffra dei danni per effetto dei vincoli al taglio?

Il proprietario di un bosco, cui sta per scadere una cambiale, che è nella necessità di far danaro, non potrebbe tagliare il suo bosco ceduo di 6 anni invece che di 7, come ha prescritto il legislatore di Lombardia, come potranno prescriverlo alcuni Comitati forestali, oppure di 9, di 10, e più anni, secondo le diverse opinioni intorno ad un argomento, quale è questo, molto, ma molto discutibile! Come volete, o signori, che non si disanimi il proprietario allorchando sarà posto nella necessità di alienare una proprietà deprezzata dal vincolo, ovvero sarà esposto a multe, a processi, ed a tutte le loro conseguenze?

Molti credono oggi, o signori, che allorchando dei poteri, a parer mio, arbitrari, tirannici ed offensivi dei diritti dei cittadini sono tolti alla suprema autorità ed attribuiti a collegi locali nei quali esercita la sua influenza l'elemento elettivo, si faccia un atto liberale.

In verità, o signori, la tirannide degli enti collettivi sopra gl'individui, io l'ho in uggia, perchè non trovo differenza fra il tiranno tutto di un pezzo, e quello diviso in pillole.

Nell'invadere il campo dell'individuo, e specialmente del proprietario, badiamo di non andare al di là di quello che assolutamente è necessario per il pubblico bene.

Ora, come volete voi che quando si esponè a subire quelli che saranno o che a lui parranno arbitrii, il proprietario, il quale meglio di chicchessia conosce il modo di governare la sua selva, non si ribelli contro i decreti della maggioranza di un Comitato composto così come sarà il Comitato forestale, a

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

meno che la legge non abbia provveduto in guisa da attribuire a questo Comitato la virtù tanto controversa in altri, la virtù dell'infalibilità?

Come volete, o signori, fare molto assegnamento sopra l'opera dei guardaboschi che credo nel linguaggio dell'amministrazione si chiamino guardie forestali, quando ognuno sa generalmente quale sia la condizione di questi funzionari? Dei quali i contadini toscani dicono: il guardia ha due provvisioni, una per guardare e una per non vedere! (*Si ride*)

E vogliate considerare, signori, un altro danno che voi farete alla proprietà privata. Sapete, o signori, qual è la differenza che vi è in Italia intorno alla media dell'imposta prediale sui terreni boschivi e sui coltivati?

Pei terreni coltivati si ha la media di lire 5 17 per ettaro; per i terreni boschivi di lire 1 50 per ettaro. Mi risponderete: ma sarà benissimo permesso di coltivare, sarà benissimo permesso di fare tutto quello che si vorrà mercè una deliberazione di questo benefico Comitato forestale!

Ma non pensate, o signori, alla differenza fra il proprietario il quale ritrae la ragione del libero esercizio della sua proprietà dal proprio volere e quello il quale deve piegare il capo, e talvolta i ginocchi, e stendere la mano a Comitati i quali spesso volte tanto più tirano a fare, quanto meno hanno da fare? E questi ostacoli voi li imponete, signori, anche a quei poveri alpigiani i quali vorranno fare un piccolo orto, i quali vorranno in mezzo alle selve fare quella che si chiama da noi una *sfornellatura*, per avere qualche campo di frumento, di segala o di orzo.

Anche quelli i quali non sapranno nè leggere nè scrivere dovranno andar ad implorare, a perdere ore e giornate per le anticamere del Comitato nel capoluogo della provincia, e forse spendere nell'ingegnere o nell'avvocato che li assista dinanzi al Comitato forestale, e discutere di silvicoltura col prefetto. Il quale, silvicoltore come presidente del Comitato forestale, passerà dalle selve alle arti, quando, presunto pittore, scultore, architetto, presiederà la Commissione consultiva di belle arti!

Ed a chi profitteranno questi vincoli praticamente gravi, o signori? L'onorevole ministro, e generalmente tutti quelli i quali hanno parlato di leggi forestali, dicono che si tratta d'interesse nazionale e d'interesse generale.

Io potrei per avventura consentire col ministro e colla Commissione se, avendo un'opinione diversa dalla mia intorno alla incertezza dell'influenza delle foreste sopra la climatologia, sui fenomeni meteorologici e sulle condizioni igieniche generali, appoggiassero il vincolo su questo incontrovertibile

interesse generale a conservare le selve. Ma invece io vedo, e lo vedo con piacere, che l'onorevole ministro nella sua relazione afferma essere incertissimi tutti i dati della scienza intorno agli effetti delle foreste sul clima, sulle piogge, sulle condizioni igieniche. Egli si limita a due soli punti che stima incontrovertibili e d'interesse generale: l'influenza dei boschi per mantenere la consistenza del territorio nazionale, e per il buon regime dei corsi d'acqua.

Rispetto alla consistenza del territorio nazionale, non posso nascondere che, quando lessi questa frase nell'articolo primo, mi sentii spaventato, e quasi mi pareva che l'onorevole Melegari dovesse scattare come una molla a difendere questa consistenza del territorio nazionale, che a lui principalmente è affidata. (*ilarità*) E ripensandovi poi, mi pareva che, quanto a consistenza, col levare i boschi e mettere a nudo le roccie, il territorio nazionale ci guadagnerebbe un tanto: essendo più consistenti generalmente le roccie che il terriccio e le terre dei boschi.

Spero per altro che questo della consistenza del territorio nazionale sia un argomento sul quale non sarà insistito. Giacchè, se questa consistenza ha un'importanza, non l'ha rispetto alla generalità della nazione, la quale non sarà meno ricca, meno potente, meno difesa contro lo straniero perchè un monte si sarà abbassato di qualche metro per effetto delle alterazioni e degli scoscendimenti delle roccie messe a nudo dalle acque scorrenti sulla loro superficie non più coperta di selve: il vero danno di queste alterazioni, quando sia vero quello che generalmente si afferma, si confonderà col danno costituente il secondo motivo invocato a sostegno del vincolo; coll'alterazione dei corsi d'acqua. Quella consistenza del territorio nazionale, che scherzosamente io diceva cresciuta per il denudamento delle superficie rocciose, sarà in molti casi una consistenza temporaria, una consistenza la quale potrebbe essere in certi terreni, in certe condizioni geologiche e climatologiche, alterata facilmente per gli effetti della temperatura e delle altre influenze atmosferiche; tanto che i detriti più o meno grossi delle roccie decomposte possono essere travolti nelle parti inferiori del territorio nazionale, talvolta con vantaggio, più spesso con danno dei corsi d'acqua sottostanti.

Dunque la consistenza del territorio nazionale non è un buon argomento d'interesse generale; e come spostamento delle sostanze ond'esso è costituito dall'alto al basso di questo territorio nazionale, si confonde, lo ripeto, coll'altro del danno attribuito alla distruzione delle selve; il danno proveniente

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

dal trasporto delle terre e dei sassi dall'alto al basso, il danno che i proprietari dei terreni sottostanti alle pendici spogliate di selve patirebbero, secondo l'opinione di molti, per l'effetto del dissodamento.

Dunque io mi restringo a questo argomento, della influenza dei dissodamenti sui corsi d'acqua; e di buon grado consento alla pubblica amministrazione il diritto di fare delle leggi per dar modo ai proprietari dei terreni sottostanti di difendersi contro i danni che a loro possono produrre le degradazioni dei soprastanti. Ma queste leggi debbono restringersi, a parer mio, a ciò; nè parmi giusto che esse impongano una diminuzione di diritto della proprietà dell'uno a beneficio di quella dell'altro, che impongano un vincolo senza corrispettivo, e rechino così un danno al proprietario del territorio soprastante per avvantaggiare i proprietari dei terreni sottostanti, o per impedirne i danni.

Vi sono dei consorzi di acque, vi sono dei consorzi d'irrigazione: là dove non sono, si costituiscono a termini delle leggi, e si attribuisca loro il titolo di chiedere che sia imposto il vincolo forestale mediante i debiti compensi; ma non si commetta quello che a me pare ingiustizia di locupletare il proprietario inferiore, o almeno diminuire il danno cui è esposto, facendo il danno del proprietario del territorio superiore; se al basso nuoce che l'alto coltivi in una maniera piuttosto che in un'altra il proprio terreno, il basso indennizzi l'altro, e allora tutti saranno contenti senza offesa della giustizia e del diritto di proprietà.

A questi miei concetti corrispondono gli emendamenti da me proposti, i quali ci condurrebbero a:

1° Restringere il vincolo ai dissodamenti come è adesso nella maggior parte d'Italia, senza parlare dei disboscamenti, lasciando assolutamente libero il taglio dei boschi;

2° Restringere le zone vincolate, giacchè mi è parso che anche altri stimino, e per questo motivo su ciò non mi dilungo, indeterminata troppo la definizione della zona del castagno;

3° Che, ritenendo io essere sempre il temuto danno ristretto ad una porzione del territorio nazionale, e facilmente determinabili i proprietari che possono risentire danno pel dissodamento di questa o di quella pendice, dato e non concesso che questo danno vi sia, da coloro i quali si avvantaggiano del vincolo forestale debba essere corrisposta una indennità a coloro che patiscono per effetto del vincolo stesso.

Io leggeva in un autore, che i miei avversari non potranno disconoscere (in quanto che la loro associazione intesa a combattere le idee che ora

svolgo, s'intitola con questo illustre nome), io leggeva nel Romagnosi che « la restrizione del diritto di proprietà non è ammissibile che in casi di *dimostrata pubblica necessità*; e non si può giustificare e far valere mai fuorchè per la necessità di difendersi ed assicurarsi contro un male od un danno che *colpirebbe lo stesso proprietario*. Qui il diritto è figlio d'un dovere legittimo e necessario. »

Ed infatti, o signori, se osservate le servitù legali citate a sostegno della tesi da lui sostenuta nella relazione dell'onorevole ministro dell'agricoltura e commercio, intorno a questo delicato argomento, vi convincerete che o sono censurabili non meno che il vincolo forestale, ovvero si appoggiano sopra questo doppio motivo, della necessità e dell'interesse generale, compreso quello del proprietario cui è imposto, oppure del corrispettivo.

Rispetto alla necessità, io mi permetto di osservare come, in materia di applicazioni delle scienze di osservazione e sperimentali, sia fallace lo appoggiarsi sopra quel *consentio omnium gentium*, cui rispetto alle questioni d'indole morale sono disposti anch'io a dare grandissimo peso, sebbene abbia sempre fatto molte riserve sulla sentenza che *lex naturae putanda est*.

L'onorevole ministro, nella sua relazione, ha riferiti autorevoli documenti scientifici, i quali conducono però a tutt'altro che alla conclusione di una manifesta necessità d'impedire nell'interesse generale del clima, dell'igiene, ecc., o in quello particolare dei corsi d'acqua, la distruzione delle foreste; tanto che quasi sempre in essi e nella stessa relazione ministeriale è parola di probabilità e mai di verità assolute e scientificamente dimostrate, conducenti a quella *necessità incontestabile*, sulla quale soltanto il ministro stesso nella lettera di cui ho dato lettura credeva di poter appoggiare un vincolo restrittivo del sacrosanto diritto di proprietà.

Io non voglio annoiare la Camera colle moltissime citazioni che potrei fare per dimostrare l'incertezza delle opinioni su questo argomento sostanziale. Ringraziate, o signori, l'ora tarda: imperocchè tanto fermo è il mio convincimento, tanto efficaci reputo i dati da me raccolti, che per nulla al mondo avrei rinunciato a tentare di trasfondere negli animi vostri la credenza che è sentitissima nell'animo mio.

Da questa infinità di dati che cosa si rileva? Se ne rileva come gli scienziati e gli ingegneri i più distinti e più pratici sieno assolutamente discordi rispetto agli effetti che la esistenza o non esistenza delle foreste produce sul clima, sull'igiene, sulle acque, intorno agli argomenti insomma coi quali

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

sono stati propugnati e si propugnano oggi i vincoli forestali.

Ci sono le osservazioni e le opinioni fra loro contraddittorie di sommi scienziati, dell'Humboldt, Gay-Lussac, Boussingault, Babinet, Libri, Polacci, Flaugergues, Lombardini, Roscher, Arago ed altri, che sono tutti fra loro discordi e concludono nulla esservi di certo e di ben definito.

Citerò solo ad esempio le osservazioni state fatte sul lago Tacaragna presso Nuova Valencia nella repubblica di Venezuela, sul lago Trasimeno, sul lago Fucino, sulla Senna, sul Reno, sulla Loira, sull'Oder e su moltissimi altri fiumi, dalle quali osservazioni si rileva che gli innalzamenti ed abbassamenti del letto, l'arricchirsi o l'impovertirsi delle acque, non ha necessaria e manifesta relazione col rimboscamento o col diboscamento. Il lago Fucino, per esempio, nel 1787 aveva un livello di 31,198; nel 1793 calò a 30,405; nel 1812 salì a 34; nel 1816 a 36; nel 1828 scese a 28; nel 1835 a 24; tanto che si credeva che adagio adagio andasse essiccandosi; quando poi risaliva a 33,235 nel 1861. E così fu di moltissimi altri laghi e fiumi. Cito l'esempio dell'Eufrate (vi conduco un po' lontano, ma piacemi fra uno vicino ed uno lontano il confronto). Strabone narra che Babilonia era molto esposta alle escrescenze dell'Eufrate: ebbene, il signor Oppert, viaggiatore in quelle contrade nel nostro secolo, osservò che le acque dell'Eufrate sono scemate, che il fiume non fa più escrescenze, ed attribuisce ciò al diboscamento dei monti dell'Armenia; dimodochè colà il diboscamento avrebbe avuto appunto un effetto opposto a quello che gli attribuisce il signor ministro.

Nella relazione illustrativa del progetto Finali fu con fina arte pubblicata una statistica delle piene dell'Arno e del Po dal 1300 fino ad oggi, e ad ogni secolo ne cresce il numero.

Ma io che ho sempre un ossequio ragionevole per le statistiche, più che al numero do importanza all'altezza delle massime piene, perchè il numero delle piene in un periodo che abbraccia tempi così remoti e diversi, può essere maggiore o minore a seconda dei ricordi che se ne sono tenuti. Quando avvenivano piene altissime, non si teneva conto delle piene relativamente minori; mentre oggi coi nostri regolamenti e colla stampa ogni più piccola piena riempie di particolari tutti i giornali, fa mettere sottosopra tutti i funzionari; dimodochè io stesso sono spesso svegliato per il timore di piene dell'Arno, che potrebbero lasciarmi dormire tranquillamente. Ad ogni innalzamento delle acque d'un fiume, si fanno oggi delle osservazioni, e si fa bene, perchè potremo per tal guisa acquistare dei preziosi elementi e pervenire a quella sicurezza di deduzioni

che oggi non si ha. Dunque, piuttosto che al numero, guardiamo all'altezza delle piene. Chi di voi, per esempio, non ha osservato sulla piazza di Santa Croce in Firenze quanto spaventoso sia il segno dell'altezza cui arrivarono le piene del 1300 e del 1500? Esse sono sempre andate scemando da quell'epoca in poi. Chi ha veduto al porto di Ripetta in Roma l'idrometro ove sono segnate tutte le piene, avrà osservato come la piena del 1498 sia stata la maggiore di tutte e che dopo le piene diminuirono, tanto che quella del 1870, che a noi ha fatto tanta meraviglia, è un pigmeo a confronto di molte antecedenti.

E su questo argomento, a dimostrare l'incertezza delle conclusioni, potrei citare molti ingegneri e scrittori; fra i quali ricorderò soltanto il Brighenti. Egli così si esprime: « Io ho attraversato l'Appennino a Radicofani, alla Magione, a San Giustino, a San Gaudenzio, alle origini del Reno bolognese, a Collefiorito, ed ho veduto anche molta estensione montuosa dell'Umbria, del Napoletano, della Toscana, ecc. »

« Vi ho più volte osservato il degradamento delle ripe per effetto del diboscamento ed ho costantemente conosciuto che, eccetto alcuni spazi di lieve momento divenuti nude roccie, in generale si era potuto sostituire alle arricchite macchie, l'aratorio ed il prato, e non di rado anche la vite e l'olivo nelle selve più riparate ed isolate; » ed il Turazza pur dissentendo dal Brighenti, conclude: « Non si creda che io voglia attribuire tutte le variazioni succedute nei fiumi e principalmente l'elevazione maggiore, al solo diboscamento, che ben altre cause e certamente più potenti vi hanno contribuito. »

Potrei citare ancora le osservazioni del signor Belgrand ingegnere in capo della città di Parigi: il quale raccomanda che nei terreni oolitici attraversati dalla Senna si proceda con prudenza nel rimboscamento; inquantochè sarebbe ciò un gravissimo danno per le condizioni idrometriche di quelle contrade; essendo stato osservato come in quei terreni le portate nelle sezioni dei fiumi prossime alla foce siano minori che nel mezzo del loro corso.

Ed anche sulle differenze della consistenza del sottosuolo coperto di boschi e di quello scoperto, potrei addurre molte osservazioni che risparmierei alla Camera; mio intendimento non essendo già quello di dimostrare che sieno senza effetto sopra il regime delle acque i diboscamenti che reputo anzi in certi casi effettivamente perniciosi; il mio intendimento è quello soltanto di porre in sodo esservi moltissima incertezza nelle condizioni presenti della scienza per decidere se questi diboscamenti siano dannosi o favorevoli; essere quindi tutt'altro

che incontrovertibile la necessità del vincolo forestale.

Assai più importante ed efficace che questo vincolo forestale, io reputo un buon criterio nella formazione di consorzi pei corsi d'acqua, non già fatti a pezzi e bocconi come si fa adesso, ma comprendenti tutta quella parte di ciascun corso d'acqua piana e montana che va complessivamente curata.

E per tal guisa potremo risparmiare dei vincoli i quali diminuiscono la libertà che il proprietario trae dalla natura e dalla coscienza universale di cavare il maggior profitto possibile dalla sua proprietà.

Il granduca Pietro Leopoldo, prima di fare il suo editto del 1780, creò una Commissione dei più distinti scienziati, economisti e giuristi di quell'epoca; e questa Commissione si pronunciò per la libertà del taglio, affermando non essere ad esso imputabile l'insalubrità dell'aria, l'aumentato impeto dei venti, l'intensità del freddo, la straordinaria discesa delle terre, il preternaturale innalzamento degli alvei, e sembrarle doversi abolire il vincolo che rende infruttifere selve molti luoghi che possono vestirsi di coltivazione, induce miseria negli alpigiani, minora la popolazione; e volle restituita ad ognuno la facoltà di agire nei propri fondi secondo il dettame del rispettivo interesse.

E l'onorevole nostro ex-collega Messedaglia, nella relazione che lesse all'Accademia di Verona intorno all'opera dell'ingegnere Champion sulle inondazioni in Francia, disse che vi è un'incertezza assoluta nel giudicare su quest'argomento, e conchiude che il disboscamento è piuttosto favorevole che funesto. Il Congresso e l'Accademia di Vienna, al pari che il Congresso di Pest citati nella relazione del Ministero non concludono, dicendo assolutamente che al disboscamento sono da attribuirsi quei danni che alcuni degli autori delle memorie suddette avevano ad essi attribuiti.

Leggo, per esempio, che il Congresso di Vienna e quello di Pest vollero che fossero fatti dei voti perchè la questione fosse studiata. L'Accademia di Vienna conchiude così:

« Partendo dal fatto della diminuzione delle acque contenute nei fiumi, la quale si connette con la diminuzione della ricchezza delle sorgenti, la Commissione opina le cause di questo fenomeno consistere:

« 1° Nel dissodamento continuato di grandi estensioni di boschi, la benefica influenza dei quali consiste nell'aumento dell'umidità dell'aria, nella diminuzione degli estremi della temperatura, nella diminuzione della evaporazione, e nel promuovere la regolare influenza delle acque, *laddove le conseguenze*

dannose dei disboscamenti si manifestano colla vicenda di periodi di siccità e piene rovinose;

« 2° Nel disseccamento di laghi, stagni e paludi, i quali accrescono del pari la umidità dell'aria, scemano la evaporazione, avvicinano gli estremi della temperatura, e finalmente promuovono direttamente la formazione delle sorgenti mediante le squarcature esistenti nel terreno;

« 3° Nella coltivazione e lavorazione di aree estese per il cui inaffiamento sono necessarie delle importanti masse d'acqua;

« 4° Nell'aumento della popolazione e degli animali domestici, sebbene la diminuzione d'acque dipendente da questa causa non ne formi che una quota relativamente piccola;

Dunque vedete che l'Accademia di Vienna per raggiungere lo scopo supremo che si proponeva, oltre alla proibizione del disboscamento, ci condurrebbe a proibire le bonifiche delle terre paludose, le irrigazioni, ed a promulgare come legge dello Stato le teorie Malthusiane.

Vedete dunque, o signori, non esservi in questa materia argomenti bastantemente sicuri per poter giustificare la necessità incontestabile sulla quale si fonda il progettato vincolo.

Un'ultima parola, e chiedo scusa di avere abusato a quest'ora della pazienza della Camera.

L'onorevole ministro crede che sia piccola la servitù che viene imposta alla proprietà privata, perchè è servitù di *non fare*.

Ma, signori, con questa teoria si va molto più in là di quello che voglia l'onorevole ministro.

Come volete attuato l'esercizio libero della proprietà privata, senza lasciar libero l'alternarsi fra il fare e il non fare? Sarebbe vincolo a *non fare*, il vincolo posto alla vendemmia, alla raccolta delle olive, alla mietitura del grano.

Anche quando proibivano l'esportazione dei grani, imponevano di non fare, cioè di non vendere per l'estero; lasciavano libero di vendere il grano nell'interno dello Stato. E così la maggior parte delle servitù che il Bandini ha combattuto per migliorare le condizioni della maremma, erano servitù a non fare.

Quindi riassumendomi, o signori, io credo che sia oltre ogni dire pericoloso il vincolare la proprietà privata, lo scemare la libertà del proprietario di cavarne l'utile che egli crede giusto e legittimo. Io però consentirei quest'impedimento quando fosse ristretto al dissodare, purchè si stabilisse una indennità a vantaggio del proprietario, al quale è così limitato l'esercizio della sua proprietà, ed a carico di quelli a cui questa limitazione profitta.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

Io trovo che l'onorevole Di Masino... (*Rumori e conversazioni*)

**PRESIDENTE.** Abbiamo la bontà di fare silenzio.

**PERUZZI.** Se credono, io smetto: non ho nessuna difficoltà di rinunciare alla parola.

**PRESIDENTE.** La Camera lo ascolta: prosegua, onorevole Peruzzi.

*Voci.* Parli! parli!

**PERUZZI.** L'onorevole Di Masino nella sua relazione, diceva parergli troppo gravoso per lo Stato il dare l'indennità; il che mi prova che implicitamente la sua onesta coscienza veniva conquistata da un certo sentimento per lo meno vago dell'ingiustizia che vi è ad imporre questo vincolo all'uno a beneficio d'altri. Ho accennato alla diversità che corre fra il vincolo forestale ed altre servitù legali cui si è voluto assimilare.

Alcune di queste servitù non sono che resti della prepotenza feudale, per esempio, le servitù militari; che hanno incontrato delle opposizioni ogniqualvolta se ne è discusso in Parlamento.

A me ripugna che il proprietario, per esempio, di Alessandria non possa fare quello che fa il proprietario di Torino o di Milano; e quanto credo essere necessario che gli sia impedito di far quello che può nuocere alla sicurezza delle fortificazioni, altrettanto parmi giusto che sia indennizzato.

Altra servitù, come le servitù d'acque e di strade, le edilizie, le igieniche, ecc. sono di quelle che, come ben diceva Romagnosi, profittano alla generalità, compreso quel proprietario, la cui proprietà è limitata. Altre invece, come quelle, per esempio, delle strade ferrate, che sono altresì citate nella relazione ministeriale, sono state argomento di indennità per i proprietari espropriati. Altre finalmente come quelle fra confinanti hanno il corrispettivo nella reciprocità; e lo scrupolo nel rispettare i diritti dei proprietari è stato spinto tant'oltre che persino per le bonifiche si attribuiscono titoli d'indennità ai proprietari, ai quali si recano considerevoli benefici.

Mentre confido aver dimostrato la giustizia e la necessità di indennizzare il proprietario, nell'atto d'imporgli un vincolo, credo che lo Stato non dovrebbe nella maggior parte dei casi sopportare il carico di questa indennità.

Ma qualora, malgrado le mie argomentazioni, non fosse consentita la indennità, vogliate almeno, o signori, qual minor male, restringere il vincolo al solo dissodamento. L'impedimento a dissodare è veramente una servitù a *non fare*, è un impedimento a diventare più ricco; piuttostochè un impoverimento qual è l'impedimento al taglio dei boschi, costituente un ingiusto attentato alla proprietà, che può avere

persino l'effetto di condurre il proprietario del bosco alla miseria.

Quando una legge qual è questa, sia spinta al di là di quei limiti di stretta necessità nei quali io vorrei studiarla di restringerla, non può essere giustificata e difesa che muovendo da quel pernicioso e pericoloso principio intorno alle proposte di cui fu eloquente propugnatore il Mirabeau, il quale considerava « il diritto di proprietà una creazione sociale; le leggi, egli diceva, non proteggono nè mantengono solamente la proprietà, ma in qualche modo la fanno nascere; la determinano, le attribuiscono il posto e l'estensione che la medesima occupa nei diritti dei cittadini. »

Io sto invece, o signori, con Cicerone il quale diceva: « la città non esistere se non perchè ognuno conservi ciò che gli appartiene. »

Quando, o signori, certe teorie dissolventi ci stanno alle porte, quando anzi ci sono entrate perfino in casa, badiamo bene a quello che facciamo col mettere la mano sopra il sacro ed inviolabile diritto della proprietà. Non basta proclamare con frasi altisonanti questa inviolabilità, bisogna metterla in pratica, non toccandola se non nei casi di assoluta, dimostrata e generale necessità.

E quando questa necessità non è dimostrata universale, allora v'ha la legge di espropriazione, v'ha l'articolo 46 di quella legge il quale contempla anche i casi d'indennità per servitù imposte ai privati cui sia limitato il libero esercizio del diritto di proprietà. Allora, o signori, si ponga l'indennità a carico di chi dal vincolo trae profitto: ciò che rispetto ai corsi d'acqua si farà facilmente per mezzo dei consorzi che esistono, o che esser possono istituiti; i quali potrebbero determinare i confini della necessità non già in un modo astratto e generale, ma nei casi reali e concreti.

Si escluda assolutamente da ogni tutela preventiva o repressiva il taglio dei boschi, e il libero esercizio di questa proprietà non meno sacra ed inviolabile che qualsivoglia altra; si restringa almeno il vincolo al dissodamento delle parti superiori dei monti, e di quegli altri luoghi dove i consorzi degli interessati ne ravvisino la necessità.

E badate, o signori, che quando si predica non lontano di qui che le porzioni delle case non abitate dal proprietario possano essere abitate da coloro che languiscono in stretti e luridi tuguri, conviene prendere massima cura del diritto di proprietà e dare esempi di rispetto scrupoloso per essa; restringendo le limitazioni della sua libertà nei confini del *necessario*, e col corrispettivo dei debiti indennizzi rendendole *giuste*.

Imperocchè il linguaggio testè referto e relativo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

alle case vuote di abitatori, messe a disposizione di chi sta a disagio in luridi tuguri colla propria famiglia, è molto più facilmente inteso a giustificazione del vincolo che si vorrebbe imposto ai proprietari di quelle case, di quello che lo sieno le giustificazioni del vincolo proposto a carico dei proprietari di boschi appoggiate alle teorie altisonant della tutela della consistenza del territorio nazionale. (*Bene! bene!*)

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

*Molte voci.* A domani!

**PRESIDENTE.** Il ministro desidera di parlare adesso. Non sieno impazienti!

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Io non rientro nella discussione. Mi riservo, quanto alle osservazioni in merito fatte dall'onorevole Peruzzi, di rispondere domani, anche perchè ritengo che altri oratori, i quali hanno presentato altri emendamenti, dovranno ancora prendere la parola, ed è bene che la Commissione manifesti benanco la sua opinione. Solamente ho dovuto notare due osservazioni dell'onorevole Peruzzi che avrebbero, rispetto a me, un tal qual carattere di fatto personale; ed io, per dovere verso lui e verso la Camera, mi affretto a rilevarle e a rispondere.

Ha notato l'onorevole Peruzzi che una delle ragioni per le quali non trovò giusto di seguire l'antico suo proponimento di presentare un controprogetto è stata quella che si sarebbe potuto supporre, anzi mi pare abbia detto, che quasi se ne è fatto accenno da parte dello stesso ministro, si sarebbe potuto supporre che i suoi propositi fossero stati quelli di abbattere il ministro. Ora io non so se qualcuno ciò avesse potuto supporre. Non ho nessuna ragione di temerlo: e se qualcuno vi fosse stato, io credo che esso si trovi nella stessissima podestà di continuare a fare la supposizione, anche senza il controprogetto dell'onorevole Peruzzi, in quanto che egli, colla sua scienza ed esperienza, non ha tralasciato di fare, in ispiegazione dei suoi emendamenti, tutte quelle osservazioni ed oppugnationi che, in mo'lo pressochè identico, avrebbe potuto fare se, invece, un controprogetto avesse presentato e dovuto sviluppare.

Ma io credo però che nessuno potrà portare un cosiffatto giudizio, veramente temerario. E se qualcuno ci fosse, io reputerei un'ingiustizia la supposizione che quel desso potessi essere io, inquantochè, sebbene sia verissimo che io, per rispettare la sovranità della Camera, ho fatto un accenno alla possibilità di un voto contrario, il quale mi sarebbe doluto per la cosa, e non mi sarebbe dispiaciuto per la persona che avrebbe colpito, pure ciò io ho fatto

solo per incoraggiare i miei amici, ed anche i miei avversari, a tirar dritto, e per far rilevare che, quanto a me, non solo non me lo avrei avuto a male, ma molto probabilmente, con un sentimento un po' egoistico invero, me lo avrei avuto a bene. Quanto alla cosa, l'avrei rimpianto.

Ma l'onorevole Peruzzi forse non avrà saputo che indirettamente io stesso ho concorso alla sua venuta, opportuna, nella Camera, per fare il suo discorso e le sue proposte. Se lo volessi, io potrei fargli dei nomi: ma è pur certo che due suoi correzionali, deputati onorevolissimi della Camera, uno dopo l'altro, il primo precisamente, è stato da me pregato perchè egli, o qualche suo concittadino, prendesse la parola in questa discussione; imperocchè, vedendo che la prevalenza delle opinioni degli oppugnatori era a favore del maggiore vincolo, io avrei avuto a cuore di essere combattuto da autorevole persona, ancorchè avesse trovato poco liberale il progetto mio.

Di più non nego che, nel campo in cui l'onorevole Peruzzi porta la questione, io mi sento davvero sollevato, e mi ci trovo benissimo; e, se non fossi abbastanza felice, non dirò di persuadere la Camera, che io considero come ben persuasa, ma di illuminare me stesso a perseverare con piena scienza e con buona volontà nei miei propositi, io avrei il coraggio di confessare il proprio torto, ed arrendermi alle dimostrazioni dell'onorevole Peruzzi.

Dunque io non poteva menomamente concorrere in quel sospetto che altri avrebbe potuto formare; e le mie parole non si riferiscono, e non possono riferirsi a lui, nè ad alcuno di quest'Assemblea: è stata un'osservazione che ho fatta appunto perchè amo manifestare intero l'animo mio.

Una seconda osservazione dell'onorevole Peruzzi mi costringe a rispondere. Con quella squisita cortesia che non rende sensibili le punture, mi ha quasi appuntato di poca gentilezza per non avere insistito nell'invito.

**PERUZZI.** No; l'ho ringraziato anzi.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Io ho scritto le parole da lui profferite, e disse che non gli feci l'onore di invitarlo, dopo la sua lettera, a quelle discussioni amichevoli dalle quali io desiderava essere confortato nelle deliberazioni che doveva prendere.

Ma avrò forse interpretato male la sua lettera. Essa mi parve un deciso diniego di prender parte alle conferenze; ed avrei mancato forse anche di cortesia, se avessi voluto costringere l'onorevole Peruzzi a fare un diniego anche formale. Egli, dopo di avere scritto che la mia lettera non era in perfetta armonia coi quesiti, soggiunse che, se le con-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

ferenze si dovessero restringere ai quesiti non avrebbe potuto utilmente prendervi parte. E veramente le conferenze si restringevano ai quesiti: però tutto dipendeva dalla soluzione dei medesimi.

Chi avrebbe impedito, infatti, all'onorevole Peruzzi, riguardo al tema sulla unificazione delle leggi forestali, di sostenere la convenienza della varietà delle leggi?

Chi gli avrebbe impedito di propugnare come indiscutibile l'opportunità del concetto (parole d'uno dei temi del questionario) « di abbandonare ogni proposito di legge speciale sulle foreste, sostituendo a tutte le leggi vigenti sulla materia, delle particolari disposizioni di diritto civile, penale, amministrativo rispetto così ad alcuni rimedi consigliati dall'interesse generale, che alle competenze e ai procedimenti? »

Chi gli avrebbe impedito, a proposito del quesito se la legge dovesse affidare l'applicazione di essa alle rappresentanze ed amministrazioni locali, di sostenere anche cotesto concetto? Chi avrebbe impedito all'onorevole Peruzzi di sostenere l'eliminazione di parecchi concetti stati ammessi nel progetto di legge, sui quali era aperta la via non solo alla discussione, ma anche alla conclusione?

I quesiti, forse, poichè egli lo dice, non erano formulati felicemente, ma non escludevano nessuna opinione; e qualunque discussione, qualunque risoluzione, anche nel senso più negativo, vi avrebbe trovato posto.

Io ho qui una copia litografata di cotesti quesiti, e potrei leggerli tutti quanti; ma me ne astengo per non affaticare la Camera.

Ritornando alla risposta inviata dall'onorevole Peruzzi e da lui testè letta, dopo aver egli fatto le critiche sul tenore dei quesiti e l'elogio dei concetti accennati nella mia lettera, egli conchiude che *quanto sarei lieto di adoperarmi per la sostituzione alle leggi esistenti, di disposizioni fondate sui principii espressi nella di lei lettera, altrettanto mi reputerei un inutile impaccio in una conferenza dove fossero norma e confine alle discussioni i quesiti colla lettera stessa accompagnatimi.*

Ma se, o signori, dal cenno da me fatto di alcuni quesiti si può apprezzare la loro larghezza, mi pare che l'onorevole Peruzzi colla sua risposta non poteva più esplicitamente rispondermi che non voleva venire.

L'onorevole Ricasoli, che si ebbe pure la stessa preghiera da me, mi rispose con una lettera nella quale sono esposte gravi considerazioni, e vi è qualche passo che pur mi conforta nella via da me scelta, come devo notare che pure nel discorso dell'onorevole Peruzzi vi hanno molte osservazioni che mi

confortano. L'onorevole Ricasoli però scrisse che era nell'impossibilità di venire, e che ne era dolente.

Ad ogni modo l'onorevole Peruzzi vorrà ritenere che, quando lo pregai darsi il disagio di venire, lo feci nell'interesse della cosa, e per il rispetto che gli portavo; e se egli non venne, certamente non fece cosa che a me sia potuta riescire graditissima. Anzi soggiungo che se avessi potuto intendere che era suo pensiero di venire anche per oppugnare la soluzione che gli pareva d'intravedere dalla formula dei quesiti, ne sarei stato ancor più lieto; pe- raltro non mancò nelle conferenze che taluno dei convenuti si chiarisse caldissimo oppugnatore di alcune proposte che io e quasi tutti gli altri riconoscemmo mitissime e ragionevoli. (*Bravo!*)

PERUZZI. Domanderei il permesso di dire due parole.

*Voci.* Parli! parli!

PRESIDENTE. L'onorevole Peruzzi ha facoltà di parlare.

PERUZZI. Bisogna dire che dal posto in cui ero, la mia voce mal pervenisse al posto in cui siede l'onorevole ministro, perocchè egli mi ha attribuito delle intenzioni che non ebbi a proposito dei due fatti da lui ricordati.

Sul primo io non ho detto che l'onorevole ministro mi attribuisse l'intenzione di combatterlo per rovesciarlo.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. No, no!

PERUZZI. Ho detto solamente che mi era stato susurrato all'orecchio, quando sono venuto qui, che io venissi per fare una crisi, ed anche l'onorevole ministro, nel fine del suo discorso, ha parlato del caso del suo ritiro. Altri, non egli, mi disse, badate, si dice che voi venite qui per buttar giù l'onorevole Maiorana, quasi che io facessi parte di quella vasta cospirazione di cui io sono l'anima, come, per certuni, lo sono sempre stato di tutte le cospirazioni parlamentari.

C'è poi un altro fatto su cui mi ha attribuito intenzioni che io non ebbi: e questo mi dispiace anche di più.

Io posso assicurare l'onorevole ministro, che non ho avuto la più piccola intenzione di colpirlo con un frizzo.

Ho detto solamente che, grazie al cielo, quella mia lettera mi aveva liberato dal pericolo di perdere del tempo; ed effettivamente lo credo, perchè dal momento che i quesiti erano formulati in quel modo, ne traevo argomento per reputare inefficace qualsivoglia mia opposizione. E il difetto di altri quesiti che credo sostanziali, mi faceva credere che questi ultimi parebbero inutili perchè relativi a principii o a fatti ritenuti oramai incontrovertibili.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1877

Parendomi adunque che alla soluzione a cui soltanto avrei potuto consentire non si sarebbe mai arrivati, pensai di porre nettamente la questione: giacchè ho perduto tanto e tanto tempo nelle Commissioni che sono diventato restio a far parte di altre Commissioni.

Quindi non ho detto che il ministro mi abbia in certo modo offeso o franteso; ma l'ho sinceramente ringraziato d'avermi liberato dal perder tempo in una Commissione dove non avrei potuto far niente di bene. E con questo, spero che l'onorevole ministro sarà convinto della sincerità di quello che ho detto, senz'ombra d'ironia; non aver io preso la parola nella discussione generale, principalmente perchè ho creduto che il suo progetto sia migliore degli antecedenti, e tale che io potrei dargli il mio suffragio, quando nell'articolo 1 fossero introdotti gli emendamenti, che raccomando caldamente alla sua attenzione ed a quella della Commissione. Non potendo ottenere tutto quello che credo buono, sarei lieto se ottenessi almeno la restrizione del vincolo.

**BACCELLI.** Domando la parola per una semplice dichiarazione.

Io debbo felicitarmi con l'onorevole Peruzzi del suo discorso, e molto più della grande abilità con cui ha evitato il lato igienico della questione.

**PERUZZI.** Domando la parola: dirò una parola sola.

**PRESIDENTE.** Onorevole Peruzzi, se avessi creduto che la dichiarazione dell'onorevole Baccelli era quella che ha fatta, non gli avrei data la parola.

**PERUZZI.** Dirò all'onorevole Baccelli che io non ho inteso parlare di casi speciali, nè delle macchie particolarmente di Tomboli, non spettando il proporre di estendere il vincolo a quegli che prende a parlare per restringerlo; ma dichiaro fin d'ora che quando sieno ammesse le indennità a carico di chi profitta del vincolo forestale, appoggerò di gran cuore la estensione del vincolo alle macchie dei Tomboli ed a quelle macchie che intercedono fra i luoghi abitati ed i paludosi, reputando io assai più manifesto il danno igienico del togliere questi, di quello che lo sia il danno del taglio dei boschi montori sul corso delle acque.

Rispetto alla questione igienica d'indole generale, ho parlato citando l'esempio di Monte Morello; ma non avevo motivo di parlare delle questioni speciali a queste o a quelle località.

L'onorevole Baccelli, concorde coi deputati romani su questa specie di *gius quiritario*, come ha detto l'onorevole presidente, che si vorrebbe stabilire, desidera forse conoscere la mia opinione in proposito? Io sono con esso concorde, purchè sieno indennizzati quelli che dal vincolo sarebbero danneggiati a carico di quelli che ne profiterrebbero; soggiungendo, rispetto a questo caso speciale, che il *gius quiritario*, oggi essendo in parte *gius italiano*, perchè l'Italia tutta ha interesse a migliorare il clima di Roma, io reputo dover la provincia ed il comune di Roma essere all'uopo aiutati dallo Stato, come avviene per la sistemazione del Tevere e per la bonificazione dell'agro romano.

Dunque dichiaro esser questa una questione speciale non solo a Roma, ma anche alle maremme ed in generale a tutti i luoghi paludosi, nei quali credo ci sia maggior ragione di conservare i boschi che in molti di quelli ove sarebbero ingiustamente ed inutilmente vincolati qualora fosse approvato il progetto nei termini nei quali è proposto.

**PRESIDENTE.** Domani la Camera è convocata negli uffici alle ore 11 antimeridiane e in seduta pubblica alle 2 pomeridiane.

La seduta è levata alle 6 50.

#### *Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di legge forestale.

#### Discussione dei progetti di legge:

2° Stanziamento di somme occorrenti all'archivio di Stato in Genova;

3° Modificazione delle leggi sulla imposta dei fabbricati.

Prospetto della popolazione od estensione territoriale, e della superficie e proprietà dei boschi in Italia, col m

Numero d'ordine	REGIONE	Popolazione	Estensione territoriale Ettari	SUPERFICIE DEI BOSCHI				RAPPORTO DELLA SUPERFICIE BOSCHIVA ALLA	
				Totale	Demaniale	Comunale	Privata	Popolazione	Estensione
				Ettari	Ettari	Ettari	Ettari	Ettari %	Ettari
1	Piemonte . . . . .	2,764,263	2,900,411	481,816	547	259,468	221,801	17,43	16
2	Liguria . . . . .	771,473	532,387	156,500	2,896	57,507	96,097	20,28	29
3	Lombardia . . . . .	3,104,838	2,228,678	461,073	603	205,530	254,940	14,85	20
4	Venezia . . . . .	2,496,442	2,490,304	385,671	20,300	249,140	116,231	15,44	15
5	Emilia . . . . .	2,146,567	2,238,780	335,599	13,840	67,886	253,873	15,16	14
6	Toscana . . . . .	1,826,334	2,227,063	534,352	35,057	34,705	525,090	32,57	26
7	Marche ed Umbria . . . . .	1,396,092	1,934,711	341,415	23,769	85,018	232,628	24,38	17
8	Abruzzo-Puglia . . . . .	2,523,104	3,940,932	490,919	33,060	259,248	198,111	19,41	12
9	Campagna-Calabria . . . . .	4,259,185	4,590,027	607,003	58,295	357,020	191,693	14,24	13
10	Sicilia . . . . .	2,392,414	2,924,024	125,513	5,429	58,574	61,510	5,24	4
11	Sardegna . . . . .	588,064	2,425,013	1,045,522	»	535,818	509,704	177,79	43
	Totale . . . . .	24,273,776	28,482,335	5,025,893	193,801	2,169,914	2,662,178	20,70	17



